

CS Invest (Lux) SICAV

Società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese

Settembre 2008

Il presente Prospetto Informativo è traduzione fedele dell'ultimo prospetto informativo ricevuto dalla competente autorità di vigilanza del Granducato del Lussemburgo (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*)

Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 25/11/2008.

Sebastian Best Fernand Schaus

Indice

1. Indicazioni per i futuri investitori	3
2. La Società	3
3. Politica d'investimento.....	3
4. Investimenti in CS Invest (Lux) SICAV	3
i. Informazioni generali relative alle azioni	3
ii. Sottoscrizione delle azioni.....	4
iii. Rimborso delle azioni.....	4
iv. Conversione delle azioni	5
v. Sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle azioni	5
vi. Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro	5
vii. Market timing	6
5. Limiti per gli investimenti	6
6. Fattori di rischio	9
7. Valore del patrimonio netto.....	11
8. Spese e imposte.....	11
9. Esercizio contabile	12
10. Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale.....	12
11. Durata della società, liquidazione e fusione dei comparti.....	13
12. Assemblee degli azionisti	13
13. Informazioni per gli azionisti.....	13
14. Società di gestione	13
15. Consulenti per gli investimenti	14
16. Banca depositaria.....	14
17. Agente amministrativo	14
18. Principali soggetti	14
19. Distribuzione delle azioni.....	14
Distribuzione delle azioni in Svizzera	14
20. Comparti.....	15
CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities	15
CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink	15
CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Bonds	17

1. Indicazioni per i futuri investitori

Il presente prospetto informativo è valido solo se accompagnato dall'ultimo prospetto informativo semplificato, dall'ultimo bilancio annuale nonché dall'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente all'ultimo bilancio annuale. Tali documenti formano parte integrante del prospetto informativo.

Il presente prospetto informativo non costituisce un'offerta o una sollecitazione per la sottoscrizione delle azioni (le «azioni») di CS Invest (Lux) SICAV (la «Società») nei confronti di qualsiasi persona in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non è consentita dalla legge, o in cui la persona che effettua tale offerta o sollecitazione non è allo scopo autorizzata dalla legge, oppure nei confronti di persone a cui tale offerta o sollecitazione non può essere legalmente formulata.

Le azioni della Società non sono state e non saranno registrate ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 (la «legge del 1933») o delle leggi in materia di titoli di qualsiasi Stato degli Stati Uniti. Le azioni dei comparti descritti nel presente prospetto informativo non possono pertanto essere offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti, a meno che non sia applicabile una deroga ai requisiti di registrazione di cui alla legge del 1933.

Il presente prospetto informativo non può essere distribuito al pubblico nel o dal Regno Unito. La promozione della Società, in quanto organismo d'investimento collettivo non regolamentato ai sensi delle section 238 e 240 del Financial Services and Markets Act 2000, è infatti autorizzata solo in forma limitata. In caso di distribuzione nel o dal Regno Unito, il presente prospetto informativo è destinato esclusivamente ai professionisti degli investimenti, alle società con determinati requisiti di capitale proprio, alle società di persone, alle associazioni o alle fondazioni con patrimonio di importo rilevante, nonché agli specialisti degli investimenti di ciascuno di questi soggetti (ognuno dei quali è specificato nel Financial Services and Markets Act 2000 [Financial Promotion] Order 2005) e a tutte le altre persone autorizzate. Il presente prospetto informativo non ha alcuna validità per qualsiasi altra persona. Prima della diffusione del prospetto informativo nel o dal Regno Unito si deve verificare che la sua distribuzione sia legalmente autorizzata.

Le informazioni non contenute nel presente prospetto informativo o nei documenti di pubblica consultazione in esso menzionati devono essere considerate come non autorizzate e nessuno vi deve fare affidamento. Si raccomanda ai potenziali investitori di informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, requisiti legali ed eventuali restrizioni sui cambi o controlli valutari cui possono essere soggetti ai sensi delle disposizioni legali del Paese di cittadinanza, residenza o domicilio in caso di sottoscrizione, detenzione, conversione, rimborso o cessione di azioni. Ulteriori considerazioni di natura fiscale sono illustrate nel capitolo 8, «Spese e imposte».

Le informazioni riguardanti la distribuzione delle azioni nei vari Paesi sono riportate nel capitolo 19, «Distribuzione delle azioni».

Il presente prospetto informativo è redatto in inglese e può essere tradotto in altre lingue. In caso di discordanze tra il testo in inglese e la versione in un'altra lingua, prevale la formulazione in lingua inglese, salvo quanto diversamente disposto dalla legislazione in vigore nella giurisdizione in cui le azioni sono vendute. Si invitano gli investitori a leggere con attenzione la descrizione dei rischi contenuta nel capitolo 6 «Fattori di rischio», prima di effettuare allocazioni nella Società.

2. La Società

La Società è stata costituita il 1° ottobre 2004 come organismo d'investimento collettivo di tipo aperto avente la forma giuridica di una società di investimento a capitale variabile («Société d'Investissement à Capital Variable», SICAV) ai sensi della parte I della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la «legge del 20 dicembre 2002»). La Società ha designato MultiConcept Fund Management S.A. quale società di gestione (la «società di gestione»). In quanto tale, la società di gestione svolge le funzioni di gestore degli investimenti, agente amministrativo e distributore delle azioni della Società. I suddetti compiti sono stati delegati dalla società di gestione come di seguito indicato.

Le funzioni di consulenza per gli investimenti sono svolte dai consulenti per gli investimenti citati nei capitoli 15, «Consulenti per gli investimenti» e 20, «Comparti», mentre il ruolo di agente amministrativo è svolto da Credit Suisse Asset Management Fund

Service (Luxembourg) S.A. (l'«agente amministrativo»). La distribuzione delle azioni della Società è effettuata dagli agenti di distribuzione citati nel capitolo 18, «Principali soggetti». La Società è iscritta nel registro di commercio e delle società di Lussemburgo al n. B 103 768. Il suo statuto è stato pubblicato sul «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (il «Mémorial») in data 15 novembre 2004 ed è depositato nella sua forma legalmente vincolante per la pubblica consultazione presso la cancelleria del tribunale distrettuale di Lussemburgo. Ogni modifica dello statuto deve essere resa nota almeno sulle pubblicazioni elencate nel capitolo 13, «Informazioni per gli Azionisti» e diventa legalmente vincolante per tutti gli azionisti dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea generale degli azionisti. Il capitale della Società, pari inizialmente a EUR 300.000, successivamente corrisponde in ogni momento al valore del patrimonio netto della Società. Il capitale minimo della Società deve raggiungere il controvalore di EUR 1.250.000 entro sei mesi dall'autorizzazione della Società.

La Società ha una struttura multicomparto («ad ombrello») ed è pertanto composta da uno o più comparti (ciascuno di essi indicato come un «comparto»).

Il Consiglio di amministrazione della Società (il «Consiglio di amministrazione») può costituire in qualsiasi momento nuovi comparti, con azioni aventi caratteristiche simili a quelle dei comparti già esistenti. Il Consiglio di amministrazione può creare in qualsiasi momento una nuova classe di azioni (la «classe di azioni») o tipo di azioni per un comparto. In caso di costituzione di un nuovo comparto o di creazione di una nuova classe o tipo di azioni da parte del Consiglio di amministrazione, i relativi dettagli saranno inseriti nel presente prospetto informativo. Le nuove classi o tipi di azioni possono avere caratteristiche diverse da quelle già esistenti. Le condizioni di emissione delle nuove azioni sono in tal caso descritte nel capitolo 20, «Comparti».

Le caratteristiche di ciascuna possibile classe di azioni sono descritte in altri punti del presente prospetto informativo, in particolare nel capitolo 4, «Investimenti in CS Invest (Lux) SICAV», e nel capitolo 20, «Comparti».

Ciascun comparto rappresenta un portafoglio con proprie attività e passività, e viene considerato come un'entità separata nei confronti degli azionisti e dei terzi. In particolare, nessun comparto risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni di un altro comparto.

I singoli comparti sono contraddistinti con i nomi indicati nel capitolo 20, «Comparti». La moneta di riferimento in cui viene espresso il valore del patrimonio netto delle azioni di ciascun comparto è riportata nel capitolo 20, «Comparti».

Il profilo di rischio e le informazioni sulle performance dei singoli comparti sono riportati nel prospetto informativo semplificato.

3. Politica d'investimento

L'obiettivo principale della Società è offrire agli azionisti la possibilità di investire in portafogli gestiti in modo professionale. Il patrimonio dei portafogli viene allocato in base al principio della ripartizione del rischio in valori mobiliari e altri investimenti ai sensi dell'articolo 41 della legge del 20 dicembre 2002.

L'obiettivo e la politica d'investimento dei singoli comparti sono descritti nel capitolo 20, «Comparti». Gli investimenti dei singoli comparti sono effettuati nel rispetto dei limiti per gli investimenti stabiliti dalla legge e dal capitolo 5, «Limiti per gli investimenti», del presente prospetto informativo.

L'obiettivo di investimento di ciascun comparto è la massimizzazione della la crescita di valore del patrimonio investito. A tal fine, la Società assume un commisurato livello di rischio. In considerazione delle fluttuazioni dei mercati e degli altri rischi (cfr. capitolo 6, «Fattori di rischio»), non è comunque possibile fornire alcuna garanzia circa l'effettivo conseguimento dell'obiettivo d'investimento.

4. Investimenti in CS Invest (Lux) SICAV

i. Informazioni generali relative alle azioni

Nell'ambito di ciascun comparto possono essere offerte una o più classi di azioni, che possono differire per varie caratteristiche (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, commissioni, politica di destinazione degli utili, moneta di denominazione o tipologia prevista degli investitori).

La descrizione delle classi di azioni emesse per ciascun comparto, nonché delle commissioni e degli altri oneri relativi alle azioni di

ciascun comparto e/o classe, è riportata nel capitolo 20, «Comparti». Alcune altre commissioni, oneri e spese sono inoltre a carico del patrimonio dei comparti. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 8, «Spese e imposte».

Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», le azioni di tutte le classi sono emesse in forma dematerializzata (senza la stampa dei certificati fisici).

Il prezzo e la data di prima emissione delle azioni che vengono emesse per la prima volta sono indicati nel capitolo 20, «Comparti».

Ad eccezione di quanto più avanti indicato, le classi di azioni sono denominate nella moneta di riferimento del relativo comparto (come specificato nel capitolo 20, «Comparti»).

A discrezione dell'agente amministrativo (o del distributore centrale, per le azioni acquistate presso quest'ultimo), gli investitori possono pagare l'importo della sottoscrizione delle azioni in una moneta convertibile diversa dalla moneta di denominazione della relativa classe. Tale importo della sottoscrizione, una volta ricevuto dal distributore principale in forma liberamente disponibile, viene automaticamente convertito dalla banca depositaria o dal distributore principale nella moneta di denominazione delle relative azioni. Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione ii, «Sottoscrizione delle azioni».

La Società può emettere in qualsiasi momento, nell'ambito di un comparto, una o più classi di azioni denominate in una moneta diversa dalla moneta di riferimento del comparto («classi di azioni in moneta alternativa»). L'emissione di tali classi di azioni in moneta alternativa è specificata nel capitolo 20, «Comparti». La Società può effettuare operazioni a termine in cambi a favore e a spese di tali classi di azioni in moneta alternativa, al fine di minimizzare l'effetto delle oscillazioni di prezzo nella moneta alternativa. Per i comparti con classi di azioni in moneta alternativa, le operazioni di copertura valutaria per una classe di azioni possono, in casi eccezionali, influire negativamente sul valore del patrimonio netto delle altre classi di azioni.

Le azioni possono essere detenute in depositi collettivi presso depositari. In tal caso, non viene emesso alcun certificato e gli azionisti ricevono dal depositario da loro scelto (ad es. la loro banca o il loro broker) una conferma di deposito relativa alle azioni. Le azioni possono anche essere detenute dagli azionisti direttamente in un conto sul registro degli azionisti. Tale conto è tenuto presso l'agente amministrativo per conto della Società e dei suoi azionisti. Le azioni detenute presso un depositario possono essere trasferite su un conto degli azionisti presso l'agente amministrativo, su un conto di un altro depositario riconosciuto dalla Società o, se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», presso Euroclear o Clearstream Banking System S.A. Viceversa, le azioni detenute su un conto degli azionisti presso l'agente amministrativo possono essere trasferite in qualsiasi momento su un conto presso un depositario.

Il Consiglio di amministrazione può effettuare frazionamenti o raggruppamenti di azioni nell'interesse degli azionisti.

ii. Sottoscrizione delle azioni

Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», le azioni possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno lavorativo bancario al valore del patrimonio netto per azione della relativa classe di azioni del comparto, calcolato nel primo giorno di valutazione successivo (in base al metodo di calcolo descritto nel capitolo 7, «Valore del patrimonio netto»), maggiorato delle commissioni di sottoscrizione applicabili e delle eventuali imposte. L'aliquota massima della commissione di sottoscrizione per le azioni della Società è indicata nel capitolo 20, «Comparti». Nell'interesse degli azionisti, la Società può inoltre accettare titoli in pagamento della sottoscrizione («conferimento in natura»), a condizione che i titoli offerti rientrino nella politica di investimento e rispettino i limiti per gli investimenti del corrispondente comparto. Ciascun pagamento di azioni effettuato mediante conferimento in natura è oggetto di una relazione di valutazione redatta dal revisore contabile della Società. Il Consiglio di amministrazione della Società può, a sua esclusiva discrezione, rifiutare i titoli offerti, in tutto o in parte, senza fornire alcuna giustificazione in merito. Tutti i costi derivanti da tale conferimento in natura (compresi i costi della relazione di valutazione, le competenze dell'intermediario titoli, le spese, le commissioni, ecc.) sono a carico dell'investitore.

Le richieste di sottoscrizione devono essere inoltrate in forma scritta all'agente amministrativo, al distributore principale o ad un agente di distribuzione autorizzato dalla Società ad accettare le richieste di sottoscrizione e di rimborso (l'«agente di distribuzione»).

Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», le richieste di sottoscrizione sono regolate nel primo giorno di valutazione successivo alla data di conferma dal rispettivo agente di distribuzione della ricezione della richiesta di sottoscrizione entro le 15.00 (ora Europa centrale).

Le richieste di sottoscrizione pervenute dopo le ore 15.00 di un giorno lavorativo bancario si considerano come ricevute entro le ore 15.00 del primo giorno lavorativo bancario successivo.

Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», il pagamento deve pervenire entro due giorni lavorativi bancari successivi al giorno di valutazione in cui il prezzo di emissione delle azioni è stato determinato.

Le commissioni di sottoscrizione delle azioni vanno a favore delle banche e delle altre istituzioni finanziarie incaricate della distribuzione delle azioni. Vengono inoltre addebitate all'investitore le eventuali imposte dovute in relazione alla sottoscrizione delle azioni. L'importo della sottoscrizione deve essere pagato nella moneta di denominazione delle relative azioni o, se richiesto dall'investitore e accettato in via discrezionale dall'agente amministrativo o dal distributore principale, in un'altra moneta convertibile. Il pagamento viene effettuato mediante trasferimento bancario sul conto del distributore principale indicato sul formulario della richiesta di sottoscrizione. L'investitore può anche allegare un assegno al formulario della richiesta di sottoscrizione. Le eventuali commissioni per l'incasso dell'assegno vengono detratte dall'importo della sottoscrizione prima di utilizzarlo per la sottoscrizione delle azioni.

L'emissione di azioni viene effettuata alla conferma della ricezione da parte della banca depositaria o del distributore principale del prezzo di emissione con buona data valuta. Nonostante quanto precede, la Società può decidere a sua discrezione di accettare una richiesta di sottoscrizione solo alla ricezione da parte della banca depositaria o del distributore principale dei fondi in forma liberamente disponibile.

Se il pagamento è dovuto in una moneta diversa da quella di denominazione delle azioni, per la sottoscrizione delle azioni viene utilizzato il ricavato della conversione della moneta di pagamento nella moneta di denominazione, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio.

Il requisito di posizione minima (come importo o come numero di azioni) per un investitore nelle singole classi di azioni è indicato nel capitolo 20, «Comparti». In circostanze particolari, la Società può, a sua esclusiva discrezione, esonerare l'investitore dall'obbligo di posizione minima.

È permessa la sottoscrizione o il rimborso di frazioni di azioni fino alla terza cifra decimale. Le frazioni di azioni non godono di diritti di voto. Le frazioni di azioni attribuiscono all'azionista diritti proporzionali in relazione a tali azioni. Le istituzioni di clearing possono non essere in grado di trattare le frazioni di azioni. Gli investitori devono informarsi al riguardo.

Nell'ambito della loro attività di distribuzione, la Società, il distributore principale e l'agente amministrativo sono autorizzati a rifiutare richieste di sottoscrizione e a sospendere o limitare in via temporanea o permanente la vendita delle azioni alle persone fisiche o giuridiche di determinati Paesi, se ciò può essere in qualche modo pregiudizievole per la Società o se la sottoscrizione nel Paese in questione è contraria alle disposizioni di legge applicabili. Inoltre, se nuovi investimenti possono avere un impatto negativo sul conseguimento dell'obiettivo d'investimento, la Società può decidere di sospendere in via temporanea o permanente l'emissione delle azioni. La Società può decidere in qualsiasi momento, a sua discrezione, di procedere al rimborso delle azioni detenute da titolari non autorizzati all'acquisizione o alla detenzione delle azioni.

iii. Rimborso delle azioni

Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», la Società rimborsa di norma le azioni in qualsiasi giorno lavorativo bancario (in base al metodo di calcolo descritto nel capitolo 7, «Valore del patrimonio netto») al valore del patrimonio netto per azione della relativa classe di azioni calcolato nel primo giorno di

valutazione successivo a tale giorno lavorativo bancario, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile.

A tal fine, le richieste di rimborso devono essere presentate all'agente amministrativo, al distributore principale o ad altro agente di distribuzione. Le richieste di rimborso delle azioni detenute presso un depositario devono essere presentate al depositario in questione. Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», le richieste di rimborso devono pervenire all'agente amministrativo, al distributore principale o ad un altro agente di distribuzione entro le 15.00 (ora Europa centrale) di un giorno lavorativo bancario. Le richieste di rimborso ricevute dopo le ore 15.00 di un giorno lavorativo bancario vengono trattate nel primo giorno lavorativo bancario successivo.

Se l'esecuzione di una richiesta di rimborso comporta la diminuzione della posizione di un investitore al di sotto del requisito di posizione minima per la classe di azioni in questione, come indicato nel capitolo 20, «Comparti», la Società, senza ulteriori comunicazioni all'investitore, può considerare tale richiesta di rimborso come una richiesta di rimborso per tutte le azioni di tale classe detenute dall'investitore.

Analogamente, le azioni delle classi che possono essere acquisite solo da determinati investitori vengono automaticamente rimborsate se l'investitore non è più in possesso dei requisiti previsti per la classe di azioni in questione.

Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», le azioni sono rimborsate al relativo valore del patrimonio netto per azione calcolato nel primo giorno di valutazione successivo a tale giorno lavorativo bancario. Il prezzo di rimborso può essere inferiore o superiore rispetto al prezzo d'acquisto pagato, a seconda dell'andamento del valore del patrimonio netto di ciascuna classe di azioni.

Considerato che nel patrimonio di ciascun comparto deve essere mantenuta una adeguata percentuale di attività liquide, se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», la liquidazione delle azioni avviene entro due giorni lavorativi bancari dal calcolo del prezzo di rimborso. Ciò non vale nel caso in cui specifiche disposizioni di legge, come ad esempio restrizioni sui cambi o controlli valutari o altre circostanze al di fuori del controllo della banca depositaria, rendano impossibile il trasferimento dell'importo del rimborso.

In caso di richieste di rimborso d'importo rilevante, la Società può decidere di rinviare il pagamento fino a che non avrà venduto, senza indebiti ritardi, corrispondenti valori patrimoniali della Società. Quando tale misura si rende necessaria, tutte le richieste di rimborso pervenute nella stessa data vengono regolate allo stesso prezzo.

Il pagamento viene effettuato mediante trasferimento bancario o rimessa di assegno oppure, ove possibile, in contanti nella moneta avente corso legale nel Paese dove deve essere effettuato il pagamento, dopo la conversione del relativo importo. Se, a discrezione esclusiva della banca depositaria, il pagamento deve essere effettuato in una moneta diversa da quella di denominazione delle relative azioni, l'importo da liquidare è pari al ricavato della conversione della moneta di denominazione nella moneta di pagamento, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio.

Al pagamento del prezzo di rimborso, le azioni corrispondenti perdono ogni validità.

iv. Conversione delle azioni

Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», i titolari delle azioni di una determinata classe di un comparto possono convertire in qualsiasi momento in tutto o in parte le loro azioni nelle azioni della stessa classe di un altro comparto, oppure di un'altra classe dello stesso o di un altro comparto, a condizione che vengano rispettati i requisiti (cfr. capitolo 20, «Comparti») previsti per la classe in cui tali azioni sono convertite. La commissione addebitata per tale conversione non può superare la metà della commissione di sottoscrizione della classe in cui le azioni sono convertite. Le commissioni di conversione delle azioni vanno a favore delle banche e altre istituzioni finanziarie incaricate della distribuzione delle azioni.

Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», le richieste di conversione devono essere completate e presentate all'agente amministrativo, al distributore principale o ad un altro agente di distribuzione entro le 15.00 (ora Europa centrale) di un giorno lavorativo bancario (in base al metodo di calcolo descritto

nel capitolo 7, «Valore del patrimonio netto»). Le richieste di conversione ricevute dopo le ore 15.00 vengono trattate nel primo giorno lavorativo bancario successivo. La conversione viene effettuata sulla base del valore del patrimonio netto per azione applicabile calcolato nel primo giorno di valutazione successivo alla data di ricezione della richiesta.

Se l'esecuzione di una richiesta di conversione comporta la diminuzione della posizione di un investitore al di sotto del requisito di posizione minima per la classe di azioni in questione, come indicato nel capitolo 20, «Comparti», la Società, senza ulteriori comunicazioni all'investitore, può considerare tale richiesta di conversione come una richiesta di conversione per tutte le azioni di tale classe detenute dall'investitore.

In caso di conversione di azioni in una moneta in azioni denominate in un'altra moneta, vengono detratte le commissioni di conversione e gli oneri di cambio.

v. Sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle azioni

La Società può sospendere il calcolo del valore del patrimonio netto e/o l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni di un comparto quando una parte rilevante del patrimonio di tale comparto:

- non può essere valutata a causa della chiusura di una borsa o di un mercato, o quando le negoziazioni in tale borsa o mercato sono sospese o limitate; oppure
- non è liberamente accessibile a causa di un evento politico, economico, militare, monetario o di altro tipo al di fuori del controllo della Società che impedisce di disporre del patrimonio del comparto, o tale disposizione può essere pregiudizievole nell'interesse degli azionisti; oppure
- non può essere valutata a causa dell'interruzione delle reti di comunicazione o per altre ragioni che rendono la valutazione impossibile; oppure
- non è disponibile per la negoziazione a causa di restrizioni sui cambi o di altro tipo che impediscono il trasferimento dei valori patrimoniali, o è possibile dimostrare in modo oggettivo che le transazioni non possono essere effettuate a normali tassi di cambio.

Gli investitori che richiedono o che hanno richiesto l'emissione, il rimborso o la conversione di azioni del rispettivo comparto vengono immediatamente informati della sospensione, in modo che abbiano la possibilità di ritirare la loro richiesta. Tale sospensione sarà resa nota con le modalità descritte nel capitolo 13 («Informazioni per gli azionisti») se, a giudizio del Consiglio di amministrazione della Società, la sospensione è probabilmente destinata a durare per più di una settimana.

La sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto di un comparto non influisce sul calcolo del valore del patrimonio netto degli altri comparti, se nessuna delle suddette condizioni si applica a tali comparti.

vi. Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Gli agenti di distribuzione hanno l'obbligo nei confronti della Società di assicurare la conformità a tutte le disposizioni di legge e norme professionali presenti e future in vigore in Lussemburgo in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Queste normative prevedono che gli agenti di distribuzione sono tenuti, prima di presentare richieste di sottoscrizione all'agente amministrativo, a verificare l'identità dell'acquirente e del beneficiario effettivo come di seguito specificato. L'agente amministrativo ha il diritto, a sua discrezione, di richiedere ulteriori documenti di identificazione o di rifiutare l'accettazione delle richieste di sottoscrizione fino a quando non vengono presentati i documenti richiesti:

- per le sottoscrizioni effettuate da una persona fisica, copia del passaporto o della carta d'identità del sottoscrittore (e dei beneficiari effettivi delle azioni qualora il sottoscrittore agisca per conto di altre persone), debitamente autenticata da un funzionario all'uopo autorizzato del Paese in cui la persona risiede;
- per le sottoscrizioni effettuate da una persona giuridica, copia autenticata dei documenti costitutivi della società (ad es. atto costitutivo o statuto) ed estratto del corrispondente registro di commercio. I rappresentanti della società e, per le società con capitale non a larga diffusione tra il pubblico,

i titolari delle quote/azioni della stessa, sono tenuti a fornire le informazioni richieste al punto a).

Gli agenti di distribuzione devono assicurare che i loro punti di vendita rispettino sempre tali procedure di verifica. L'agente amministrativo e la Società possono chiedere in qualsiasi momento all'agente di distribuzione di dimostrare tale conformità.

L'agente di distribuzione riconosce inoltre di essere soggetto alle norme nazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e si impegna a rispettarle.

L'agente amministrativo è responsabile dell'osservanza delle soprammentionate procedure di verifica per le richieste di sottoscrizione presentate dagli agenti di distribuzione che non sono operatori del settore finanziario oppure, pur essendo operatori del settore finanziario, non sono soggetti a requisiti di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge lussemburghese. Gli operatori del settore finanziario autorizzati dei Paesi membri dell'UE e/o aderenti al GAFI (Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro) vengono generalmente ritenuti soggetti a requisiti di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge lussemburghese. Lo stesso vale per le loro succursali e società affiliate in Paesi diversi da quelli soprammentionati, a condizione che l'operatore del settore finanziario sia obbligato a monitorare la conformità ai requisiti di identificazione da parte delle sue succursali e società affiliate.

vii. Market timing

La Società non permette le pratiche di «market timing» (ovvero lo sfruttamento scorretto delle differenze di valore di fondi d'investimento mediante transazioni frequenti e sistematiche sulle quote). La Società si riserva pertanto il diritto di rifiutare le richieste di sottoscrizione e di conversione che ritiene sospette, nonché di adottare le misure appropriate per la protezione degli altri investitori.

5. Limiti per gli investimenti

Le seguenti disposizioni si applicano agli investimenti effettuati da ciascun comparto:

1) la Società può investire esclusivamente in:

- a) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario quotati o negoziati in un mercato regolamentato; a tal fine si considera come mercato regolamentato qualsiasi mercato per strumenti finanziari nell'ambito dell'UE ai sensi dell'articolo 1, par. 13 della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;
- b) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario ammessi alla quotazione in un altro mercato di uno Stato membro dell'UE, regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico;
- c) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario negoziati in una borsa valori di un Stato non membro dell'UE o in un altro mercato regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato non membro dell'UE e situato in un Paese in Europa, America, Asia, Africa od Oceania;
- d) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di nuova emissione, a condizione che il regolamento di emissione preveda l'obbligo di richiedere l'ammissione ufficiale in una delle borse o dei mercati indicati ai punti a), b) o c), e tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;
- e) quote/azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della direttiva 85/611/CEE («OICVM») o di altri organismi d'investimento collettivo (OIC) ai sensi dell'articolo 1, par. 2, primo e secondo trattino della direttiva 85/611/CEE, aventi sede legale in uno Stato membro dell'UE o anche in uno Stato non membro dell'UE, a condizione che
 - tali altri OIC siano stati autorizzati in base a disposizioni che li assoggettano a una vigilanza ritenuta, a giudizio dell'autorità di regolamentazione responsabile per la Società, equivalente a quella richiesta dalla legislazione UE in vigore, e che vi sia sufficiente garanzia di cooperazione tra le autorità di vigilanza;

- il livello di protezione per i titolari delle quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i titolari delle quote di un OICVM in uno Stato membro dell'UE e, in particolare che le disposizioni relative alla custodia separata dei valori patrimoniali, all'assunzione di prestiti, alla concessione di prestiti e alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti di mercato monetario siano equivalenti a quelle contenute nella direttiva 85/611/CEE;
 - venga fornito un resconto dell'attività di tali OIC mediante bilanci annuali e relazioni semestrali che permettano di formarsi un'opinione sulle attività e le passività, sull'utile e sulle operazioni effettuate nel periodo in esame;
 - l'OICVM o altro OIC di cui si acquistano le quote/azioni non possa investire, in base ai propri documenti costitutivi, per più del 10 per cento in quote/azioni di altri OICVM od OIC;
- f) depositi a vista o depositi vincolati con durata non superiore a 12 mesi presso istituzioni creditizie, a condizione che l'istituzione creditizia abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'UE o, qualora abbia sede in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a giudizio dell'autorità di regolamentazione responsabile per la Società, equivalente a quella della legislazione UE in vigore;
 - g) strumenti finanziari derivati, inclusi gli strumenti equivalenti regolati mediante il pagamento di un differenziale in contanti, negoziati nei mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), e/o strumenti finanziari derivati non negoziati in borsa (i «derivati OTC»), a condizione che
 - i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41, par. (1) oppure indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui la Società può investire in base agli obiettivi d'investimento indicati nei suoi documenti costitutivi;
 - le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a vigilanza e appartengano alle categorie approvate dall'autorità di regolamentazione competente per la Società;
 - i derivati OTC siano valutati con frequenza giornaliera in modo affidabile e verificabile e possano in qualsiasi momento, su iniziativa della Società, essere venduti, ceduti o chiusi con un'operazione di segno contrario al loro valore equo;
 - h) strumenti di mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato, ma generalmente scambiati sul mercato monetario, liquidi e con valore calcolabile con precisione in qualsiasi momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già soggetto a disposizioni per la protezione dei depositi e degli investitori e che:
 - siano emessi o garantiti da un ente governativo centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'UE o, nel caso di uno Stato federale, da una componente della Federazione, o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico cui partecipi almeno uno Stato membro; oppure
 - siano emessi da una società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) o c); oppure
 - siano emessi o garantiti da un'istituzione sottoposta a una vigilanza in base ai criteri previsti dalla legislazione UE in vigore oppure emessi o garantiti da un'istituzione soggetta a norme di vigilanza, che osserva a tutti gli effetti, ritenute a giudizio dell'autorità di regolamentazione competente per la Società almeno equivalenti a quelle previste dalla legislazione UE in vigore;
 - siano emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria approvata dall'autorità di

- regolamentazione competente per la Società, a condizione che per questi strumenti vi siano disposizioni a protezione degli investitori equivalenti a quelle di cui al primo, secondo o terzo trattino della presente lettera h) e che l'emittente sia una società con capitale proprio (capitale e riserve) non inferiore a 10 milioni di euro (EUR 10.000.000) che redige e pubblica il proprio bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della direttiva 78/660/CEE, oppure un'entità giuridica nell'ambito di un gruppo di imprese comprendente una o più società quotate e responsabile del finanziamento del gruppo, oppure un'entità giuridica costituita per il finanziamento di operazioni di cartolarizzazione mediante l'utilizzo di una linea di credito bancaria.
- 2) Indipendentemente dai limiti per gli investimenti di cui al punto 1), ciascun comparto può:
- investire fino al 10 per cento del proprio patrimonio in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario diversi da quelli indicati al punto 1);
 - detenere attività liquide in varie monete.
- 3) A condizione che la Società applichi procedure di risk management che le consentano di monitorare e misurare in qualsiasi momento per ciascun comparto i rischi connessi alle singole posizioni d'investimento nonché la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo, e utilizzi a tal fine procedure che permettano di determinare in modo preciso e indipendente il valore dei derivati OTC, ciascun comparto può effettuare operazioni in cambi secondo le disposizioni più avanti indicate e/o utilizzare altri strumenti (opzioni call e put) e/o tecniche relativi a valori mobiliari, strumenti di mercato o indici di borsa.
- a) A tale riguardo, ciascun comparto può acquistare opzioni call e put su valori mobiliari a condizione che il totale dei premi corrisposti per il relativo acquisto (unitamente al totale dei premi versati per l'acquisto delle opzioni call e put di cui alle successive lettere e) e f)) non superi il 15 per cento del suo valore del patrimonio netto.
- b) Ciascun comparto può inoltre vendere opzioni call se detiene i titoli sottostanti, opzioni call corrispondenti o altri strumenti che garantiscano una copertura adeguata degli impegni risultanti da detti contratti, oppure se tali transazioni sono coperte da contratti corrispondenti o strumenti analoghi.
- c) In caso di vendita di opzioni put, la somma equivalente alle posizioni assunte deve essere coperta per l'intera durata del contratto da attività liquide del comparto, oppure da strumenti di mercato monetario o da titoli di debito a breve termine con scadenza non superiore a dodici mesi.
- d) L'esposizione globale relativa agli strumenti derivati non può superare il patrimonio netto complessivo del corrispondente comparto. Nel calcolo dell'esposizione si tiene conto del valore di mercato delle attività sottostanti, del rischio di controparte, delle future fluttuazioni del mercato e del tempo necessario per la liquidazione delle posizioni. Nell'ambito della strategia d'investimento di un comparto e nei limiti stabiliti nel punto 4, lettera e), la Società può impegnarsi in transazioni in derivati, a condizione che l'esposizione totale delle attività sottostanti non superi i limiti di investimento specificati nel punto 4). Gli investimenti in derivati basati su indici non sono soggetti alle restrizioni indicate nel punto 4). Se un derivato è incorporato in un titolo o in uno strumento di mercato monetario, occorre tenerlo presente nell'ottemperare alle disposizioni della presente lettera d) del punto 3).
- e) Ai fini della copertura del rischio di movimenti di prezzo sfavorevoli, ciascun comparto può vendere future e opzioni call su indici di borsa, nonché acquistare opzioni put su indici di borsa, a condizione che gli impegni complessivi non superino il valore totale del corrispondente portafoglio titoli. Affinché tali transazioni di copertura siano efficaci, è necessario che vi sia una adeguata correlazione tra la composizione dell'indice utilizzato e il corrispondente portafoglio titoli del comparto.
- f) Ai fini della gestione del rischio di tasso d'interesse, ciascun comparto può vendere future su tassi di interesse e opzioni call su tassi di interesse, nonché acquistare opzioni put su tassi di interesse, a condizione che gli impegni complessivi non superino il valore totale del corrispondente portafoglio titoli detenuto nella moneta in questione. Tale principio vale anche per le operazioni di swap su tassi di interesse con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni.
- g) In aggiunta alle operazioni soprammenzionate e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti contenuti nel presente punto 3), ciascun comparto può effettuare operazioni di acquisto o vendita di future o opzioni su qualsiasi strumento finanziario, nonché impegnarsi in swap su tassi di interesse e in swap combinati su valute e tassi d'interesse, a condizione che questi vengano utilizzati per una efficiente gestione del portafoglio. Con tali operazioni il comparto non può in alcun modo discostarsi dall'obiettivo d'investimento indicato nello statuto e nel presente prospetto informativo.
- h) Ai fini della gestione del rischio di cambio, ogni comparto può vendere future in cambi e opzioni call su cambi, acquistare opzioni put su cambi, effettuare operazioni di vendita a termine in cambi o di swap su cambi con istituzioni creditizie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni. Considerato che queste operazioni sono effettuate per finalità di copertura, vi deve essere un collegamento diretto tra queste operazioni e i valori patrimoniali per cui viene effettuata la copertura, ovvero il valore complessivo di tali operazioni in ciascuna singola moneta non può superare il valore complessivo dei valori patrimoniali denominati in tale moneta, e la durata di tali operazioni non può superare il periodo per il quale i valori patrimoniali sono detenuti dal comparto.
- i) Tutti gli strumenti e i contratti citati al punto 3) devono soddisfare i requisiti di cui al punto 1), lettera g).
- Il rischio complessivo associato ai derivati non può superare il patrimonio netto complessivo del rispettivo comparto. Per quanto riguarda il calcolo del rischio, devono essere considerati il valore di mercato degli strumenti sottostanti e i premi pagati, il rischio di default delle controparti, le future oscillazioni di mercato e il tempo necessario per il realizzo delle posizioni.
- I derivati acquisiti per finalità di copertura totale o parziale di attività di portafoglio contro le variazioni del rischio di mercato non sono considerati in questo calcolo. Questa possibilità è riservata solo nei casi in cui l'effetto di riduzione del rischio è evidente e al di fuori di ogni dubbio.
- L'unità di risk management della società di gestione controlla il rispetto di questa disposizione in conformità alle indicazioni della circolare 07/308 emessa dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»).
- La Società può, nell'ambito della strategia d'investimento di un comparto e nel rispetto dei limiti stabiliti al punto 4) lettera e), effettuare operazioni in derivati, a condizione che l'esposizione complessiva verso le attività sottostanti non superi i limiti per gli investimenti specificati al punto 4). Gli investimenti in derivati basati su indici possono non essere inclusi nei limiti di cui al punto 4). I derivati incorporati in un titolo o in uno strumento di mercato monetario devono essere considerati nel calcolo del rispetto delle disposizioni di cui al presente punto 3).
- 4) a) Ciascun comparto non può investire più del 10 per cento del suo patrimonio in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente. Inoltre, il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti di mercato monetario degli emittenti nei quali il comparto investe più del 5 per cento del suo patrimonio netto non può superare il 40 per cento del suo patrimonio netto. Un comparto non può investire più del 20 per cento del suo patrimonio in depositi presso una stessa istituzione. Il totale del rischio di controparte

- collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC non può superare le seguenti percentuali:
- 10 per cento del patrimonio netto se la controparte è un'istituzione ai sensi del punto 1) lettera f);
 - 5 per cento del patrimonio netto negli altri casi.
- b) Il limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a) non si applica ai depositi e alle operazioni in derivati OTC effettuati con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza. Indipendentemente dal limite di cui al punto 4) lettera a), ciascun comparto può investire fino al 20 per cento del suo patrimonio con una stessa istituzione in una combinazione di:
- valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione; e/o
 - depositi presso tale istituzione; e/o
 - rischi collegati a derivati OTC relativi a tale istituzione.
- c) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro dell'UE o da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri.
- d) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 25 per cento per alcuni titoli di debito emessi da un'istituzione creditizia con sede in uno Stato membro dell'UE soggetta a supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di debito. In particolare, il ricavato dell'emissione di tali titoli di debito deve essere investito, nel rispetto dei requisiti di legge, in valori patrimoniali sufficienti a coprire per tutta la durata dei titoli di debito le obbligazioni dagli stessi derivanti e vincolati per il rimborso del capitale e degli interessi in caso di insolvenza dell'emittente.
- Se un comparto investe più del 5 per cento del suo patrimonio in titoli di debito ai sensi della presente lettera d), il valore complessivo di questi investimenti non può superare l'80 per cento del valore del patrimonio netto del comparto.
- e) I valori mobiliari e gli strumenti di mercato monetario di cui al punto 4) lettere c) e d) non vengono considerati nel calcolo del limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a).
- I limiti di cui alle lettere a), b), c) e d) non possono essere cumulati; ai sensi delle lettere a), b), c) e d) gli investimenti effettuati in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente, in depositi presso un emittente o in operazioni in derivati con un emittente non possono pertanto in nessun caso superare il 35 per cento del patrimonio netto di un comparto. Le società che appartengono a uno stesso gruppo di imprese ai fini della redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE o in base a principi contabili internazionali riconosciuti sono considerate come un'unica istituzione per la determinazione della conformità ai limiti per gli investimenti specificati nel presente punto 4). Il valore complessivo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di uno stesso gruppo di imprese non può superare il 20 per cento del patrimonio netto del comparto.
- f) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 100 per cento per i valori mobiliari e gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE. In tal caso il comparto deve detenere valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di almeno sei emissioni diverse e i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio netto del comparto.
- g) Indipendentemente dai limiti per gli investimenti di cui al punto 6), un comparto può aumentare al 20 per cento il limite massimo per gli investimenti in azioni e in obbligazioni di un unico emittente di cui al presente punto 4) se ha come obiettivo, in linea con la sua strategia d'investimento, la replica di un determinato indice azionario od obbligazionario riconosciuto dall'autorità di regolamentazione competente per la Società, a condizione che:
- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
 - l'indice rappresenti una base di riferimento adeguata per il relativo mercato; e
 - l'indice venga pubblicato in modo appropriato.
- Il suddetto limite del 20 per cento può essere aumentato al 35 per cento se ciò è giustificato da condizioni straordinarie di mercato, in particolare nel caso dei mercati regolamentati in cui alcuni valori mobiliari o strumenti di mercato monetario hanno un ruolo prevalente. L'investimento fino a questo limite più elevato è consentito solo per un singolo emittente.
- 5) Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», ciascun comparto non può investire più del 10 per cento del suo patrimonio netto complessivo in quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC ai sensi del punto 1) lettera e). Se viene raggiunto un limite superiore al 10 per cento, si applicano le seguenti restrizioni (riferite al valore del patrimonio netto del rispettivo comparto):
- non più del 20 per cento può essere investito in un singolo OICVM o altro OIC;
 - non più del 30 per cento può essere investito in quote di OIC che non siano OICVM.
- Se un comparto investe in quote/azioni di altri OICVM o altri OIC, direttamente o indirettamente gestiti dalla stessa Società o da una società collegata alla Società per effetto di gestione o controllo comune o di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale proprio o dei diritti di voto, la Società o l'altra società non può addebitare commissioni per la sottoscrizione o il rimborso delle quote/azioni di questi altri OICVM o altri OIC tramite il comparto e non può addebitare alcuna commissione relativamente alle posizioni di tali quote/azioni, salvo che questi altri OICVM o altri OIC non applichino commissioni di gestione.
- In via di eccezione e a condizione che ciò sia specificato espressamente nel capitolo 20, «Comparti», la Società può addebitare in relazione all'importo degli investimenti del comparto in quote o azioni di OICVM e/o OIC collegati secondo quanto sopra indicato una commissione di gestione ridotta non superiore allo 0,25 per cento annuo.
- Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che per gli investimenti in quote o azioni di un altro OICVM e/o altro OIC gli stessi costi possono in generale essere sostenuti sia a livello del comparto sia a livello dell'altro OICVM e/o altro OIC.
- 6) Ai fini di un'efficiente gestione di portafoglio, ciascun comparto può effettuare operazioni di acquisto o vendita di valori mobiliari nell'ambito di operazioni di repurchase agreement fino al 10 per cento del suo valore del patrimonio netto, nel rispetto delle disposizioni della circolare 08/356 emessa dalla CSSF.
- 7) a) Il patrimonio della Società non può essere investito in titoli comportanti un diritto di voto tale da permettere alla Società di esercitare un'influenza rilevante sulla direzione di un emittente.
- b) La Società non può inoltre acquisire più del:
- 10 per cento delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente;
 - 10 per cento dei titoli di debito dello stesso emittente;
 - 25 per cento delle quote/azioni dello stesso OICVM e/o altro OIC;
 - 10 per cento degli strumenti di mercato monetario dello stesso emittente.
- Negli ultimi tre casi menzionati, il limite può non essere rispettato se al momento dell'acquisto non è possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti di mercato monetario oppure l'importo netto delle quote/azioni in circolazione.
- c) I limiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano:

- (a) ai valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti territoriali;
 - (b) ai valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'UE;
 - (c) ai valori mobiliari e agli strumenti di mercato monetario emessi da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri dell'UE;
 - (d) alle azioni mediante le quali un comparto acquisisce una partecipazione nel capitale di una impresa avente sede legale in un Paese al di fuori dell'UE e che investe la maggior parte del suo patrimonio in titoli di emittenti di tale Paese, nei casi in cui la legge locale impedisce qualsiasi altra possibilità d'investimento nei titoli di emittenti di tale Paese. Questa deroga è comunque applicabile solo nel caso in cui la politica d'investimento dell'impresa domiciliata in un Paese al di fuori dell'UE sia compatibile con i limiti di cui ai punti 4), lettere da a) ad e), 5) e 6), lettere a) e b).
- 8) La Società non può contrarre prestiti per i comparti, ad eccezione
- a) dei prestiti per l'acquisto di valute mediante operazioni «back to back»;
 - b) dei prestiti di breve durata e di importo non superiore al 10 per cento del patrimonio netto del comparto.
- 9) La Società non può concedere prestiti né costituirsi come garante a favore di terzi. Questo limite non esclude la possibilità per un comparto di acquistare valori mobiliari, strumenti di mercato monetario o altri strumenti finanziari non interamente liberati di cui al punto 1) lettere e), g) e h).
- 10) Ai fini di un'efficiente gestione di portafoglio, ciascun comparto può effettuare operazioni di prestito titoli nel rispetto delle disposizioni della circolare 08/356 emessa dalla CSSF. Il comparto deve inoltre di norma ricevere un collaterale, il cui valore per tutta la durata dell'operazione di prestito titoli non deve essere inferiore al valore complessivo dei titoli prestati. Tale collaterale deve essere concesso sotto forma di garanzie di banche di prim'ordine o attività liquide e/o titoli emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o dai suoi enti territoriali, oppure da istituzioni e organismi internazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale; e vincolato a favore del comparto fino alla scadenza del prestito titoli.
- 11) Il patrimonio della Società non può essere investito in immobili, metalli preziosi o certificati ad essi relativi, merci o documenti rappresentativi di merci, o in titoli emessi dalla Società.
- 12) La Società non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti di mercato monetario.
- 13) Tranne che per i prestiti contratti nel rispetto dei limiti indicati nel presente prospetto informativo, la Società non può costituire in garanzia i valori patrimoniali della Società o utilizzarli come collaterale. In tali casi, non può costituire in garanzia o utilizzare come collaterale più del 10 per cento del patrimonio di un comparto. Le garanzie che devono di norma essere prestate a sistemi di clearing di titoli o sistemi di pagamento riconosciuti in base ai loro rispettivi regolamenti per assicurare lo svolgimento delle operazioni all'interno di tali sistemi e i margini di garanzia d'uso per le operazioni in derivati non devono essere considerati come una costituzione di garanzia ai sensi della presente disposizione.

I limiti soprarmmenzionati non si applicano in caso dell'esercizio di diritti di opzione.

I limiti di cui al punto 4) e 5) possono non essere rispettati nei primi sei mesi dall'autorizzazione ufficiale di un comparto in Lussemburgo, a condizione che gli investimenti siano effettuati nel rispetto del principio della ripartizione del rischio.

Se i limiti soprarmmenzionati vengono superati per ragioni al di fuori del controllo della Società o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la Società dovrà porre rimedio alla situazione in via prioritaria, tenendo in debito conto gli interessi degli azionisti.

La Società è autorizzata a stabilire in qualsiasi momento nuovi limiti per gli investimenti nell'interesse degli azionisti, a condizione che tali limiti per gli investimenti siano necessari per rispettare le norme legislative e regolamentari dei Paesi in cui vengono o verranno collocate o vendute le azioni della Società.

Se l'emittente è una persona giuridica multicomparto (con struttura ad ombrello) e il patrimonio di ogni comparto risponde unicamente nei confronti degli investitori nel comparto nonché dei creditori con diritti relativi alla costituzione, al funzionamento o alla liquidazione di detto comparto, per l'applicazione dei criteri di ripartizione dei rischi di cui ai punti 4, con eccezione della lettera f), e 5, ciascun comparto viene considerato come un emittente separato.

6. Fattori di rischio

Si invitano i potenziali investitori a considerare i seguenti fattori di rischio prima di effettuare allocazioni nella Società. Essi devono informarsi, se del caso rivolgendosi al loro consulente in materia di investimenti, sulle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione, alla conversione, al rimborso o alla cessione in altro modo delle azioni in base alla legislazione del Paese di loro cittadinanza, residenza o domicilio (per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 8, «Spese e imposte»).

Si ricorda anche agli investitori che gli investimenti nella Società sono soggetti alle normali oscillazioni di mercato e agli altri rischi collegati all'investimento in valori mobiliari. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono pertanto tanto diminuire quanto aumentare, e l'investitore può non ottenere in restituzione l'importo originariamente investito nella Società. Il conseguimento dell'obiettivo d'investimento dei comparti o la crescita di valore degli investimenti non sono in alcun modo garantiti.

Il valore del patrimonio netto di un comparto può variare per effetto delle oscillazioni di valore delle attività che compongono il portafoglio del comparto e del reddito che ne deriva.

Il diritto degli investitori al rimborso delle azioni può essere sospeso in determinate circostanze.

A seconda della moneta del Paese in cui sono domiciliati gli investitori, le oscillazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore dell'investimento in uno o più comparti. Inoltre, nel caso di una classe di azioni in moneta alternativa senza copertura del rischio di cambio, il risultato delle operazioni di cambio ad essa collegate può influire negativamente sulla performance della classe.

Azioni

I rischi associati all'investimento in azioni e in titoli a contenuto azionario comprendono la possibilità di forti oscillazioni del prezzo di mercato, le possibili notizie negative sugli emittenti o sui mercati, nonché lo status di subordinazione delle azioni rispetto alle obbligazioni emesse dalla stessa società.

Si devono inoltre considerare le oscillazioni dei tassi di cambio e la possibilità di introduzione di restrizioni sui cambi o di altro tipo.

Le società di cui si acquistano le azioni sono generalmente soggette a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione differenti nei vari Paesi del mondo. Il volume delle contrattazioni, la volatilità delle quotazioni e la liquidità degli investimenti possono essere diversi tra i vari Paesi. Inoltre, nei vari Paesi del mondo il controllo statale e la regolamentazione sulle borse valori, gli intermediari in titoli e le società quotate e non quotate sono differenti. La legge di alcuni Paesi potrebbe limitare la possibilità di investire nei titoli di determinati emittenti ubicati in tali Paesi.

Differenti Paesi hanno anche differenti procedure di compensazione e di regolamento. I ritardi nelle operazioni di regolamento possono comportare l'impossibilità temporanea di investire una parte del patrimonio di un comparto e quindi impedire di cogliere interessanti opportunità d'investimento. L'impossibilità di disporre di attività in portafoglio può comportare perdite.

Titoli a reddito fisso

Gli investimenti in titoli di emittenti di diversi Paesi e denominati in diverse monete offrono possibili vantaggi non realizzabili nel caso di investimenti in titoli di emittenti di un unico Paese, ma

comportano anche rischi notevoli normalmente non collegati agli investimenti in titoli di emittenti di un unico Paese. Tra questi rischi ricordiamo le oscillazioni dei tassi di cambio e la possibile introduzione di restrizioni sui cambi o altre norme di legge o regolamenti riguardanti questi investimenti. L'eventuale deprezzamento di una moneta nei confronti della moneta di riferimento della Società determina una diminuzione del valore dei titoli detenuti in portafoglio, denominati in tale moneta. Anche se la politica d'investimento della Società prevede la copertura del rischio di cambio dei comparti rispetto alla loro moneta di riferimento, queste operazioni di copertura non sono sempre possibili ed è pertanto impossibile evitare del tutto i rischi di cambio. Quella che segue è un'elencazione degli altri rischi connessi ai titoli a reddito fisso:

- (a) gli emittenti sono generalmente soggetti a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione differenti nei vari Paesi del mondo. Il volume delle contrattazioni, la volatilità delle quotazioni e la liquidità degli emittenti possono essere diversi tra i vari Paesi. Inoltre, nei vari Paesi del mondo il controllo statale e la regolamentazione sulle borse valori, gli intermediari in titoli e le società quotate e non quotate sono differenti. La legge di alcuni Paesi potrebbe limitare la possibilità per la Società di investire nei titoli di determinati emittenti ubicati in tali Paesi;
- (b) mercati diversi utilizzano procedure di compensazione e di regolamento diverse. I ritardi nelle operazioni di regolamento possono comportare l'impossibilità temporanea di investire una parte del patrimonio di un comparto e quindi l'impossibilità di cogliere interessanti opportunità d'investimento. Trovandosi nell'impossibilità di acquistare i valori mobiliari desiderati a causa di problemi di regolamento, la Società può perdere interessanti opportunità d'investimento per un comparto. L'impossibilità di disporre dei valori mobiliari in portafoglio a causa di problemi di regolamento può comportare perdite per un comparto in relazione alla possibile diminuzione di valore del portafoglio oppure, se il comparto ha stipulato contratti di vendita dei valori mobiliari, può determinare responsabilità nei confronti dell'acquirente;
- (c) l'emittente dei titoli può essere domiciliato in un Paese diverso da quello nella cui moneta i titoli sono denominati. I valori e i rendimenti relativi degli investimenti sul mercato dei valori mobiliari di diversi Paesi, e i rischi ad essi collegati, possono oscillare in modo indipendente tra loro.

Oscillazioni dei tassi di interesse e dei tassi di cambio

Ciascun comparto può effettuare operazioni di copertura valutaria per proteggersi contro la diminuzione di valore degli investimenti denominati in monete diverse dalla moneta di riferimento, nonché contro l'aumento dei costi degli investimenti da effettuare e denominati in monete diverse dalla moneta di riferimento.

Il valore del patrimonio netto di un comparto che investe in titoli a reddito fisso varia per effetto delle oscillazioni dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio. Salvo che i valori siano indipendentemente influenzati da oscillazioni dei tassi di cambio, una diminuzione dei tassi d'interesse determina generalmente un aumento del valore dei titoli a reddito fisso. Viceversa, quando i tassi d'interesse aumentano il valore dei titoli a reddito fisso generalmente diminuisce. La performance degli investimenti in titoli a reddito fisso denominati in una moneta specifica dipende anche dal contesto dei tassi d'interesse del Paese che emette tale moneta. Dato che il valore del patrimonio netto di un comparto è calcolato nella sua moneta di riferimento, la performance degli investimenti denominati in una moneta diversa dalla moneta di riferimento dipende dalla forza di tale moneta rispetto alla moneta di riferimento e dal contesto dei tassi d'interesse nel Paese che emette tale moneta. In assenza di altri eventi in grado di influire in diverso modo sul valore degli investimenti denominati in una moneta diversa dalla moneta di riferimento (come ad es. un cambiamento del clima politico e della qualità creditizia di un emittente), un apprezzamento della moneta non di riferimento generalmente determina un aumento del valore degli investimenti di un comparto nella moneta non di riferimento, misurato nella moneta di riferimento. Un aumento dei tassi d'interesse o un deprezzamento delle monete non di riferimento rispetto alla moneta di riferimento generalmente

determina una diminuzione del valore degli investimenti di un comparto denominati nelle monete non di riferimento.

Strumenti illiquidi

La Società può investire fino al 10 per cento del valore del patrimonio netto di un comparto in strumenti non negoziati in una borsa valori o su un mercato regolamentato. Essa può pertanto trovarsi nell'impossibilità di vendere tali strumenti in modo tempestivo. La rivendita di tali strumenti può essere inoltre impedita da vincoli contrattuali. In determinate circostanze, la Società può effettuare operazioni in future e opzioni su future, e anche questi strumenti sono soggetti a situazioni di illiquidità in caso di diminuzione dell'attività di mercato o se viene raggiunto il limite di oscillazione giornaliero. La maggior parte delle borse in cui vengono negoziati i future limitano le oscillazioni dei prezzi dei contratti future in una singola giornata mediante la fissazione di «limiti superiori giornalieri». Quando la quotazione di un contratto future sale o scende fino al limite massimo, vi può essere l'impedimento per la Società a liquidare tempestivamente posizioni non favorevoli, e ciò può determinare delle perdite.

Aziende a piccola e media capitalizzazione

Alcuni comparti possono investire principalmente in aziende a piccola e media capitalizzazione. L'investimento nei titoli delle aziende small cap, meno conosciute, comporta rischi maggiori e la possibilità di una volatilità di prezzo più elevata a causa della minore visibilità delle prospettive di crescita di tali aziende, la minore liquidità dei mercati in cui vengono negoziati tali titoli e la maggiore sensibilità delle aziende di minore dimensione rispetto alle mutevoli condizioni di mercato.

Concentrazione in determinati Paesi o regioni

Quando un comparto si limita ad investire in titoli di emittenti ubicati in un particolare Paese o regione, tale concentrazione espone il comparto al rischio di eventi avversi di tipo sociale, politico o economico che possono verificarsi in tale Paese o regione.

Il rischio aumenta se il Paese in questione è un mercato emergente. In questo caso gli investimenti nel comparto sono esposti ai rischi già descritti, che vengono accentuati da fattori speciali connessi a tale mercato emergente.

Utilizzo dei derivati

Anche se il loro utilizzo può generare effetti positivi, i derivati comportano rischi diversi, e in alcuni casi maggiori, rispetto a quelli connessi agli investimenti più tradizionali.

I prodotti derivati sono strumenti finanziari altamente specialistici. L'utilizzo di un derivato richiede una comprensione non solo dello strumento sottostante, ma anche del derivato stesso, senza la possibilità di osservare la performance del derivato in tutte le possibili situazioni di mercato.

Nel caso di operazioni in derivati di importo particolarmente rilevante o di illiquidità del relativo mercato, può non essere possibile effettuare una transazione o liquidare una posizione a prezzi vantaggiosi. Tra gli altri rischi collegati all'utilizzo dei derivati vanno citati il rischio di formazione di prezzi non corretti o di valutazioni non appropriate dei derivati e la non perfetta correlazione tra i derivati e i valori patrimoniali, i tassi o gli indici sottostanti. La valutazione di molti derivati è complessa e spesso soggettiva. Valutazioni non appropriate possono determinare maggiori richieste di versamenti in contanti alle controparti o perdite per la Società. Di conseguenza, l'utilizzo dei derivati può non essere sempre un modo efficace per perseguire l'obiettivo d'investimento della Società e in alcuni casi può anche essere controproducente.

Gli strumenti derivati comportano anche il rischio per la Società di subire perdite a causa dell'inadempimento di un obbligo contrattuale da parte di un'altra parte contraente (solitamente indicata come la «controparte»). Il rischio di insolvenza per i derivati quotati in una borsa valori è generalmente inferiore rispetto ai derivati negoziati OTC, poiché l'istituzione di clearing, che è emittente o controparte di ciascun derivato negoziato in borsa, fornisce una garanzia di adempimento.

Rischio di mercato

È il di rischio di carattere generale, implicito in tutti i tipi d'investimento, che il valore di un determinato investimento possa variare in modo contrario all'interesse della Società.

Investimenti in asset backed security (ABS) e in mortgage backed security (MBS)

Il comparto CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Bonds (cfr. capitolo 20, «Comparti») può investire fino al 20 per cento del suo patrimonio netto complessivo in asset backed security (ABS) e mortgage backed security (MBS). Le ABS e le MBS sono titoli di debito emessi da uno special purpose vehicle (SPV) per finalità di rifinanziamento nell'ambito dello scorporo di una parte delle attività di una società. Questi titoli sono protetti da un pool di attività (finanziamenti ipotecari nel caso delle MBS e varie tipologie di attività nel caso delle ABS). A causa della struttura divergente e delle caratteristiche particolari di questi strumenti rispetto alle obbligazioni tradizionali (obbligazioni societarie o titoli di debito sovrano), queste operazioni possono presentare caratteristiche diverse per quanto riguarda il rischio di controparte e di tasso d'interesse, nonché per altri tipi di rischi, come il rischio di reinvestimento derivante dai diritti di risoluzione incorporati (opzioni di pagamento anticipato), il rischio di credito sulle attività sottostanti e sui rimborsi anticipati di capitale, tali da determinare un rendimento complessivo inferiore (in particolare se il rimborso del debito non è contestuale al rimborso delle attività sottostanti i diritti).

7. Valore del patrimonio netto

Il valore del patrimonio netto delle azioni di ciascun comparto viene determinato nella moneta di riferimento del comparto e, se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», calcolato in Lussemburgo sotto la responsabilità del Consiglio di amministrazione della Società in qualsiasi giorno lavorativo bancario in Lussemburgo (di seguito indicato come un «giorno di valutazione»). Per giorno lavorativo bancario si intende qualsiasi giorno di normale apertura per le banche in Lussemburgo.

A tal fine, le attività e passività del comparto sono attribuite alle singole classi di azioni, e il calcolo viene effettuato dividendo il valore del patrimonio netto del comparto per il numero complessivo delle azioni in circolazione per il relativo comparto o classe di azioni. Se il comparto in questione ha più di una classe di azioni, la parte del valore del patrimonio netto del comparto attribuibile alla particolare classe viene divisa per il numero delle azioni in circolazione per tale classe. Il valore del patrimonio netto per una classe di azioni in moneta alternativa viene in primo luogo calcolato nella moneta di riferimento del rispettivo comparto. Per la conversione del valore del patrimonio netto della classe di azioni in moneta alternativa dalla moneta di riferimento alla moneta alternativa si utilizza il cambio mid (media tra il cambio bid e ask).

In particolare, sul valore del patrimonio netto della classe di azioni in moneta alternativa incidono le commissioni e gli oneri di cambio connessi alle sottoscrizioni, ai rimborsi e alle conversioni delle relative azioni nonché alle operazioni di copertura valutaria per tale classe.

Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», per la valutazione delle attività di un comparto si utilizzano i seguenti criteri:

- a) i valori mobiliari regolarmente quotati o negoziati in una borsa valori, vengono valutati in base all'ultimo prezzo negoziato disponibile. Se per un particolare giorno di valutazione tale prezzo non è disponibile, ma è disponibile un prezzo mid (media tra il prezzo bid e ask) di chiusura o un prezzo bid di chiusura, si può utilizzare tale prezzo mid di chiusura o, in alternativa, il prezzo bid di chiusura;
- b) per i valori mobiliari negoziati in diverse borse valori, la valutazione viene effettuata con riferimento alla borsa valori nella quale tali valori vengono maggiormente trattati;
- c) nel caso dei valori mobiliari scarsamente negoziati in una borsa valori ma per i quali esiste un mercato secondario con libere negoziazioni regolamentate tra intermediari in titoli, con conseguente formazione di un prezzo di mercato, la valutazione può essere effettuata sulla base di tale mercato secondario;

- d) i valori mobiliari negoziati su un mercato regolamentato sono valutati allo stesso modo di quelli quotati in una borsa valori;
- e) i valori mobiliari non quotati in una borsa valori e non negoziati in un mercato regolamentato vengono valutati in base all'ultimo prezzo di mercato disponibile. Se tale prezzo non è disponibile, il Consiglio di amministrazione della Società effettua la valutazione in base ad altri criteri da essa stabiliti, con riferimento al prezzo di presumibile realizzo, che deve determinare con diligenza e in buona fede;
- f) le quote o azioni degli OICVM e/o OIC vengono valutate sulla base del loro ultimo valore del patrimonio netto calcolato, se del caso tenendo debito conto delle commissioni di rimborso. Se, in mancanza di un valore del patrimonio netto, sono disponibili solo prezzi di acquisto e di vendita, le quote o azioni di tali OICVM e/o OIC possono essere valutate in base alla media di tali prezzi di acquisto e vendita;
- g) ai derivati si applicano i criteri soprammenzionati;
- h) i depositi fiduciari e i depositi vincolati vengono valutati al valore nominale, con la maggiorazione degli interessi maturati;
- i) il prezzo di valutazione di uno strumento di mercato monetario parte dal prezzo di acquisto e viene progressivamente aumentato fino al prezzo di rimborso, tenendo costante il tasso di rendimento iniziale. In caso di variazioni significative delle condizioni di mercato, la base di valutazione dello strumento viene adeguata ai nuovi rendimenti di mercato.

Gli importi risultanti da tali valutazioni vengono convertiti nella moneta di riferimento di ciascun comparto al cambio mid in vigore. Le operazioni in cambi effettuate per finalità di copertura valutaria vengono considerate quando si esegue tale conversione. Se, per circostanze particolari o modificate, non è possibile procedere a una valutazione secondo i criteri soprammenzionati o la valutazione risulta non corretta, il Consiglio di amministrazione della Società può utilizzare principi di valutazione diversi, di generale accettazione e verificabili dal revisore contabile, per la determinazione del valore del patrimonio della Società.

Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», il valore del patrimonio netto per azione viene arrotondato per eccesso o all'occorrenza per difetto all'unità decimale più vicina della moneta di riferimento in quel momento utilizzata.

Il valore del patrimonio netto di uno o più comparti può anche essere convertito in altre monete, se il Consiglio di amministrazione della Società decide di effettuare le emissioni e i rimborsi delle azioni in una o più altre monete. Se il Consiglio di amministrazione stabilisce queste monete, il valore del patrimonio netto per azione in tali monete viene arrotondato per eccesso o per difetto alla rispettiva unità decimale più vicina.

Il valore del patrimonio netto consolidato della Società è calcolato in euro.

8. Spese e imposte

- 1) Le seguenti informazioni sintetiche si basano sulle norme di legge e sulle pratiche in vigore nel Granducato di Lussemburgo e sono pertanto soggette alle loro eventuali modifiche.

Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», nel Granducato di Lussemburgo il patrimonio della Società è soggetto alla «taxe d'abonnement» pari allo 0,05 per cento annuo, pagabile trimestralmente. La base di calcolo è costituita dal patrimonio netto di ciascun comparto alla fine di ciascun trimestre.

I proventi della Società non sono soggetti a imposizione fiscale in Lussemburgo. In base alla legge lussemburghese del 21 giugno 2005, una ritenuta fiscale sarà dovuta in futuro in conformità alla direttiva del Consiglio 2003/48/CE sui redditi da risparmio che - secondo la direttiva - vengono percepiti con le distribuzioni o con il trasferimento, la conversione o il rimborso di azioni di un comparto e sono liquidati direttamente da un agente di pagamento a un beneficiario effettivo persona fisica residente in un altro Stato membro dell'UE. Tale ritenuta è dovuta solo se gli investimenti di un comparto che producono reddito da interessi come definito nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE superano il 15 per cento del totale del

patrimonio del comparto nel caso di una distribuzione o il 40 per cento del totale del patrimonio netto nel caso di trasferimento, conversione o rimborso di quote a distribuzione o a capitalizzazione.

I dividendi, gli interessi, i proventi e gli utili ricevuti dalla Società sui suoi investimenti possono essere soggetti a ritenute fiscali non recuperabili o ad altre imposte nei Paesi di origine.

In base alla normativa attualmente in vigore, gli azionisti della Società non sono soggetti a imposte sul reddito, sulle donazioni, di successione o di altro tipo in Lussemburgo, a meno che non siano residenti o domiciliati in Lussemburgo o abbiano una stabile organizzazione in Lussemburgo.

Le conseguenze fiscali variano per ciascun investitore in base alle leggi e alle pratiche in vigore nel suo Paese di cittadinanza, residenza o domicilio, nonché alla sua situazione personale.

Gli investitori sono pertanto invitati ad informarsi adeguatamente al riguardo, rivolgendosi se necessario al loro consulente in materia finanziaria.

- 2) Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», oltre alla taxe d'abonnement soprammenzionata la Società sostiene i seguenti oneri:
- a) tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio, i proventi e le uscite della Società;
 - b) le commissioni di brokeraggio e bancarie d'uso a carico della Società per le transazioni sui titoli del portafoglio (questi oneri vengono sommati al prezzo d'acquisto dei titoli e detratti dal ricavato della vendita);
 - c) la commissione di gestione mensile a favore della società di gestione. L'agente amministrativo, il consulente o i consulenti per gli investimenti e gli agenti di distribuzione sono remunerati utilizzando tali commissioni. Se la società di gestione chiede alla Società di pagare tali commissioni direttamente all'agente amministrativo, al consulente o ai consulenti per gli investimenti o agli agenti di distribuzione, la commissione di gestione viene ridotta di conseguenza. Per alcuni comparti e classi di azioni, la commissione di gestione e la commissione di consulenza per gli investimenti possono essere addebitate ad aliquote diverse o non essere addebitate affatto. Ulteriori dettagli relativi alle commissioni di gestione sono riportati nel capitolo 20, «Comparti»;
 - d) le eventuali ulteriori commissioni di performance per il corrispondente comparto come indicato nel capitolo 20, «Comparti»;
 - e) le commissioni spettanti alla banca depositaria, concordate di tempo in tempo con la Società in base alle aliquote d'uso sul mercato lussemburghese e riferite al patrimonio netto dei singoli comparti, o al valore dei titoli in custodia o stabilite come importo forfettario; la commissione massima per la banca depositaria è pari allo 0,05 per cento annuo;
 - f) le commissioni a favore degli agenti di pagamento (in particolare anche una commissione per il pagamento delle cedole), agli agenti di trasferimento e agli agenti di rappresentanza autorizzati nei luoghi di registrazione;
 - g) tutte le altre spese sostenute per l'attività di vendita e per gli altri servizi non contemplati nella presente sezione;
 - h) le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla Società o dalla banca depositaria in relazione a misure prese per conto degli azionisti;
 - i) gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione dello statuto e degli altri documenti concernenti la Società, comprese le notifiche per la registrazione, i prospetti informativi e i documenti integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) richiesti in relazione alla Società o all'offerta delle azioni; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale e della relazione semestrale per gli azionisti in tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di distribuzione di tutti

gli altri prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità soprammenzionate; gli oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore del patrimonio netto, per le notifiche agli azionisti, compresa la pubblicazione dei prezzi per gli azionisti, le competenze e le spese per la revisione contabile e le consulenze legali della Società, e tutte le altre spese amministrative similari, nonché le altre spese direttamente sostenute in relazione all'offerta e alla vendita delle azioni, compresi gli oneri per la stampa delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati utilizzati nella commercializzazione delle azioni della Società. Possono essere addebitate anche le spese per la pubblicità.

Tutte le commissioni ricorrenti vengono detratte in primo luogo dal reddito degli investimenti, poi dagli utili derivanti dalle operazioni in titoli e infine dal patrimonio. Le spese di costituzione della Società e dei comparti, nonché le altre spese non ricorrenti, possono essere ammortizzate su un periodo non superiore a cinque anni.

Anche le spese di costituzione di nuovi comparti o classi potranno essere ammortizzate su un periodo non superiore a cinque anni.

Le spese che incidono separatamente sui singoli comparti vengono addebitate direttamente a tali comparti; negli altri casi, le spese vengono addebitate ai singoli comparti in proporzione al relativo valore del patrimonio netto.

9. Esercizio contabile

L'esercizio contabile della Società si chiude al 30 settembre di ogni anno.

L'incarico concernente la revisione contabile del patrimonio della Società è stato affidato a Pricewaterhouse Coopers S.à.r.l., Lussemburgo.

10. Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale

Azioni a capitalizzazione dei proventi

Attualmente non sono previste distribuzioni per le classi con azioni a capitalizzazione di ciascun comparto (cfr. capitolo 20, «Comparti») e il reddito generato viene utilizzato per aumentare il valore del patrimonio netto per azione (capitalizzazione), dopo la deduzione delle spese. La Società può comunque di tempo in tempo procedere alla distribuzione, in tutto o in parte, del reddito netto ordinario e/o delle plusvalenze da realizzo, nonché di tutto il reddito non ricorrente, dopo avere dedotto le minusvalenze da realizzo.

Azioni a distribuzione

L'assemblea annuale degli azionisti di ciascun comparto, su proposta del Consiglio di amministrazione, decide in quale misura distribuire il reddito netto degli investimenti attribuibile a ciascuna classe di azioni a distribuzione del comparto (cfr. capitolo 20, «Comparti»). Inoltre, le plusvalenze da realizzo sulle attività di pertinenza del comparto possono essere in tutto o in parte registrate nel prospetto di conto economico e distribuite agli investitori. Ulteriori distribuzioni a valere sulle attività del comparto possono essere effettuate al fine di ottenere un rapporto di distribuzione appropriato.

Le distribuzioni non possono fare scendere il capitale della Società al di sotto dell'importo minimo prescritto dalla legge.

Le distribuzioni saranno generalmente effettuate su base annuale o, se necessario, agli altri intervalli stabiliti dal Consiglio di amministrazione. La Società intende effettuare le distribuzioni annuali entro tre mesi dalla chiusura del relativo esercizio contabile.

Informazioni generali

Il pagamento delle distribuzioni dei proventi viene effettuato come descritto nel capitolo 4, «Rimborso delle azioni».

I diritti relativi alle distribuzioni non incassate entro cinque anni dalla data di scadenza cadono in prescrizione e i relativi importi tornano nella disponibilità del relativo comparto.

11. Durata della società, liquidazione e fusione dei comparti

Se non diversamente indicato nel capitolo 20, «Comparti», la Società e i comparti hanno durata illimitata. L'assemblea generale straordinaria degli azionisti può comunque deliberare lo scioglimento della Società. Per essere valida, tale decisione richiede il quorum minimo previsto dalla legge. Se il capitale della Società scende al di sotto dei due terzi dell'importo minimo, il Consiglio di amministrazione della Società deve sottoporre la questione dello scioglimento della Società all'assemblea generale degli azionisti. In tal caso non è richiesto alcun quorum e l'assemblea decide a maggioranza semplice delle azioni presenti nell'assemblea generale. Se il capitale della Società scende al di sotto di un quarto dell'importo minimo, il Consiglio di amministrazione della Società deve sottoporre la questione dello scioglimento della Società all'assemblea generale degli azionisti. Anche in questo caso non è richiesto alcun quorum e lo scioglimento può essere deliberato da un numero di azionisti rappresentanti almeno un quarto delle azioni presenti nell'assemblea generale. Il capitale minimo richiesto dal diritto lussemburghese è pari attualmente al controvalore di EUR 1.250.000. Se la Società viene liquidata, la liquidazione deve essere eseguita nel rispetto del diritto lussemburghese e il liquidatore o i liquidatori nominati dall'assemblea generale degli azionisti procedono all'alienazione del patrimonio della Società nel migliore interesse degli azionisti. Il ricavato netto della liquidazione dei comparti viene proporzionalmente distribuito agli azionisti dei comparti.

Se ritenuto opportuno nell'interesse degli azionisti, lo scioglimento di un comparto e il rimborso obbligatorio delle sue azioni possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione della Società.

La liquidazione di un comparto e il rimborso obbligatorio delle sue azioni può essere eseguita sulla base di:

- una delibera del Consiglio di amministrazione della Società se il del valore del patrimonio netto complessivo del comparto in questione è inferiore a 10 milioni di euro o al suo controvalore in un'altra moneta; oppure
- una delibera del Consiglio di amministrazione della Società, se lo scioglimento viene ritenuto nell'interesse degli azionisti; oppure
- una delibera dell'assemblea generale degli azionisti del corrispondente comparto presa con i requisiti in materia di quorum e di maggioranza richiesti dal diritto lussemburghese per le decisioni riguardanti le modifiche dello statuto.

Tutte le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della Società in merito allo scioglimento di un comparto devono essere pubblicate in particolare sui giornali indicati nel capitolo 13, «Informazioni per gli azionisti». Il valore del patrimonio netto delle azioni del comparto in questione viene corrisposto nella data del rimborso obbligatorio.

Gli importi di liquidazione e di rimborso che non possano essere distribuiti agli azionisti entro un periodo di sei mesi vengono depositati presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione.

Il Consiglio di amministrazione della Società, o un'assemblea generale degli azionisti di un comparto, possono deliberare la fusione tra il comparto in questione e un altro comparto esistente o il conferimento del comparto in un altro OICVM di diritto lussemburghese in cambio dell'emissione di quote o azioni di tale OICVM da distribuire agli azionisti del comparto in questione. Tale delibera deve essere pubblicata su iniziativa della Società. La pubblicazione deve contenere informazioni sul nuovo comparto o il corrispondente OICVM e dovrà essere effettuata un mese prima della fusione, in modo da offrire agli azionisti interessati la possibilità di chiedere il rimborso delle loro azioni, franco di commissioni di rimborso o altre spese, prima dell'esecuzione dell'operazione. Per le assemblee generali degli azionisti che deliberano la fusione di vari comparti all'interno della Società non è richiesto alcun quorum e le decisioni possono essere prese a maggioranza semplice delle azioni rappresentate dei comparti interessati. Le delibere in merito al conferimento di attività e passività di un comparto in un altro OICVM sono soggette ai requisiti in materia di quorum e maggioranza previsti dal diritto lussemburghese per le modifiche dello statuto. In caso di fusione tra un comparto e un fondo comune di investimento di tipo aperto di diritto lussemburghese o un OIC di un altro paese, le delibere

dell'assemblea generale dei comparti interessati sono vincolanti solo per gli azionisti che hanno votato a favore della fusione.

12. Assemblee degli azionisti

L'assemblea generale annuale degli Azionisti si tiene in Lussemburgo il secondo martedì di febbraio di ogni anno alle 11.00 (ora Europa centrale) o, se tale data non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, nel primo giorno lavorativo bancario successivo.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti sono pubblicati sui giornali citati nel capitolo 13, «Informazioni per gli Azionisti». Le assemblee degli azionisti di uno specifico comparto possono deliberare solo sulle questioni che riguardano il comparto in questione.

13. Informazioni per gli azionisti

Tutte le comunicazioni agli azionisti, comprese le comunicazioni relative alla sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto, saranno se necessario pubblicate sul «Mémorial», sul «Luxemburger Wort» e su vari giornali nei Paesi in cui la distribuzione delle azioni della Società è autorizzata. La Società può anche pubblicare annunci su altri giornali e periodici di sua scelta.

Il bilancio annuale certificato sarà disponibile gratuitamente per gli azionisti presso la sede legale della Società, gli agenti di pagamento e gli agenti distribuzione entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio contabile. La relazione semestrale non certificata sarà disponibile nello stesso modo entro due mesi dalla fine del periodo contabile cui si riferisce. Altre informazioni relative alla Società e i prezzi di emissione e di rimborso delle azioni sono disponibili in ogni giorno lavorativo bancario presso la sede legale della Società.

Il valore del patrimonio netto sarà pubblicato giornalmente sul sito Internet www.credit-suisse.com e su vari giornali.

Il prospetto informativo, il prospetto informativo semplificato, l'ultimo bilancio annuale, l'ultima relazione semestrale e copia dello statuto sono disponibili gratuitamente per gli investitori presso la sede legale della Società. Le convenzioni pertinenti sono consultabili presso la sede legale della Società nel normale orario di ufficio.

14. Società di gestione

La Società ha designato MultiConcept Fund Management S.A. quale società di gestione (la «società di gestione»). In quanto tale, la società di gestione svolge le funzioni di gestore degli investimenti, agente amministrativo e distributore delle azioni della Società. I suddetti compiti sono stati delegati dalla società di gestione come di seguito indicato.

I compiti di consulenza per gli investimenti sono svolti dai consulenti per gli investimenti indicati nel capitolo 15, «Consulenti per gli investimenti» e 20, «Comparti». La funzione di agente amministrativo è stata delegata a Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. La distribuzione delle azioni della Società viene effettuata dai distributori e dagli agenti di distribuzione indicati nel capitolo 18, «Principali soggetti». La società di gestione è stata costituita a Lussemburgo il 26 gennaio 2004 come société anonyme con durata illimitata ed è regolata dal capitolo 14 della legge del 20 dicembre 2002. La società di gestione ha sede legale al 5, rue Jean Monnet, Lussemburgo. Lo statuto della società di gestione è stato pubblicato sul Mémorial il 14 febbraio 2004 ed è stato modificato da ultimo il 1° ottobre 2004 (come da pubblicazione sul «Mémorial» del 16 novembre 2004). Lo statuto della società di gestione, nella sua forma consolidata e legalmente vincolante, è depositato per la pubblica consultazione presso la cancelleria del tribunale distrettuale di Lussemburgo. La società di gestione è registrata al n. B 98.834 presso il registro di commercio di Lussemburgo.

Il capitale sociale della società di gestione ammonta a duecentocinquantafranchi svizzeri (CHF 250.000). Il capitale azionario è detenuto da Credit Suisse Asset Management Fund Holding (Luxembourg) S.A. e da Credit Suisse Asset Management International Holding. Il Consiglio di amministrazione è attualmente composto dai membri citati nel capitolo 18, «Principali soggetti».

Oltre alla Società, la società di gestione gestisce attualmente altri organismi d'investimento collettivo.

15. Consulenti per gli investimenti

Il Consiglio di amministrazione della Società è responsabile dell'investimento del patrimonio dei vari comparti. Per l'attuazione della politica d'investimento di ogni comparto, la Società ha designato la società di gestione in qualità di gestore degli investimenti.

La società di gestione ha nominato i seguenti consulenti per gli investimenti per assisterla nello svolgimento dei suoi compiti:

- Credit Suisse, Zurigo, Filiale di Ginevra
- CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink

Credit Suisse, Zurigo, Filiale di Lugano

- CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities
- CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Bonds

Il consulente per gli investimenti presta esclusivamente servizi di consulenza. Le decisioni sugli investimenti vengono prese dalla società di gestione sotto il controllo e la responsabilità del Consiglio di amministrazione della Società. Il consulente per gli investimenti è comunque autorizzato a effettuare operazioni con un broker e a proporle alla società di gestione dopo averle effettuate. Se la società di gestione rifiuta l'operazione proposta, quest'ultima viene trattata come un'operazione per conto proprio del consulente per gli investimenti.

16. Banca depositaria

I diritti e gli obblighi della banca depositaria ai sensi degli articoli 34 e 35 della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo sono stati assunti da Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

La banca depositaria custodisce il patrimonio della Società per conto degli azionisti in conti correnti e in conti di deposito separati. Tra i suoi compiti vi è anche quello di assicurare che tutte le attività della Società e gli importi da ricevere per tutte le operazioni vengano depositati, nei termini d'uso, su conti vincolati o conti di deposito presso di essa. Con l'approvazione della Società, la banca depositaria può a sua discrezione nominare banche e istituzioni finanziarie per la custodia di valori mobiliari e strumenti di mercato monetario normalmente non negoziati in Lussemburgo. La banca depositaria può tenere i valori mobiliari in depositi collettivi presso depositari da essa selezionati con l'approvazione della Società.

La Società e la banca depositaria possono risolvere in qualsiasi momento la convenzione di banca depositaria mediante comunicazione in forma scritta da inviare con preavviso di tre mesi. La Società può comunque revocare il mandato alla banca depositaria solo se un'altra banca depositaria viene nominata entro due mesi per svolgere le funzioni e assumersi le responsabilità di banca depositaria. Dopo la revoca, la banca depositaria deve continuare a svolgere le sue funzioni e responsabilità per tutto il tempo necessario al trasferimento di tutte le attività della Società alla nuova banca depositaria.

17. Agente amministrativo

Come descritto nel capitolo 14, «Società di gestione», la società di gestione ha delegato le funzioni di agente amministrativo della Società a Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., società di servizi lussemburghese appartenente al Credit Suisse Group, che ha la facoltà di delegare, sotto il controllo e la responsabilità della società di gestione, i suoi compiti in tutto o in parte a una o più terze parti. In qualità di agente amministrativo, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. svolge tutti i compiti amministrativi connessi all'amministrazione della Società, tra cui l'emissione e il rimborso delle azioni, il calcolo del valore del patrimonio netto per azione, nonché la tenuta della contabilità e del registro degli azionisti.

18. Principali soggetti

Società

CS Invest (Lux) SICAV
 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

Consiglio di amministrazione della Società

Raymond Melchers
 Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Luca Diener

Managing Director, Credit Suisse, Zurigo

German Trichies

Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Guy Reiter

Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Revisore contabile della Società

Pricewaterhouse Coopers S.à r.l.
 400, route d'Esch, L-1014 Lussemburgo

Società di gestione

MultiConcept Fund Management S.A.
 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

Consiglio di amministrazione della società di gestione

Raymond Melchers
 Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Luca Diener

Managing Director, Credit Suisse, Zurigo

German Trichies

Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Guy Reiter

Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Revisore contabile della società di gestione

KPMG Audit S.à r.l., 31, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo

Banca depositaria

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
 56, Grand-Rue, L-1660 Lussemburgo

Agenti di distribuzione

- Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurigo
- Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

Agente amministrativo

Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A.
 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

In caso di variazioni, l'elenco aggiornato degli organismi d'investimento collettivo gestiti dalla società di gestione sarà riportato nel bilancio annuale.

19. Distribuzione delle azioni

Distribuzione delle azioni in Svizzera

In base a una convenzione stipulata tra la società di gestione e Credit Suisse Asset Management Funds, Sihlcity Kalandergrasse 4, CH-8070 Zurigo, con l'approvazione della Società, Credit Suisse Asset Management Funds, Zurigo è stata nominata agente di rappresentanza della Società per la Svizzera.

In base a una convenzione stipulata tra la Società, Credit Suisse (Luxembourg) S.A. e Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurigo, il Credit Suisse, Zurigo è stato nominato agente di pagamento per la Svizzera.

Gli azionisti possono ottenere gratuitamente il prospetto informativo, il prospetto informativo semplificato, copia dello statuto, il bilancio annuale e la relazione semestrale presso l'agente di rappresentanza per la Svizzera.

In conformità al diritto svizzero, l'agente di rappresentanza rappresenta la Società nei rapporti con gli investitori e con le autorità di vigilanza.

Tutti gli avvisi agli azionisti sono pubblicati almeno sul «Foglio ufficiale svizzero di commercio» e sulla piattaforma elettronica «www.swissfunddata.ch». I prezzi sono pubblicati

quotidianamente almeno sulla piattaforma elettronica «www.swissfunddata.ch». La Società può anche pubblicare annunci su altri giornali e periodici di sua scelta.

Luogo di esecuzione e di giurisdizione per le azioni distribuite in Svizzera è la sede legale dell'agente di rappresentanza per la Svizzera.

Le eventuali commissioni di distribuzione o le retrocessioni destinate a beneficiari in Svizzera saranno pagate in conformità alla direttiva della Swiss Fund Association («SFA») del 7 giugno 2005 sulla trasparenza delle commissioni di gestione. Le commissioni di distribuzione in Svizzera possono essere pagate ai seguenti distributori e partner di distribuzione: distributori autorizzati, direzioni di fondi, banche, commercianti di valori mobiliari, la Posta svizzera, compagnie di assicurazione, gestori patrimoniali e partner di distribuzione che collocano le quote esclusivamente presso investitori istituzionali con tesoreria professionale. Le retrocessioni in Svizzera possono essere pagate ai seguenti investitori istituzionali che detengono quote per conto di investitori terzi dal punto di vista economico: compagnie di assicurazione sulla vita, casse pensioni e altri istituti previdenziali, fondazioni d'investimento, direzioni di fondi e società di gestione di fondi nonché società d'investimento.

L'utilizzo dei derivati può portare l'esposizione complessiva di un comparto a superare il suo patrimonio netto. L'esposizione complessiva collegata ai derivati non può superare il 100 per cento del patrimonio netto. L'esposizione complessiva non può quindi superare il 200 per cento del patrimonio netto. In considerazione della possibilità di contrarre prestiti fino al 10 per cento, l'esposizione complessiva non può superare il 210 per cento del patrimonio netto. A causa di questo effetto leva, è possibile che il valore del patrimonio di un comparto aumenti più rapidamente quando i guadagni in conto capitale ottenuti sugli investimenti effettuati con l'aiuto dei derivati superano i costi collegati a questi strumenti, in particolare i premi sui derivati utilizzati. Quando i prezzi scendono, l'effetto leva comporta invece una corrispondente più rapida diminuzione del patrimonio. Il prospetto informativo contiene ulteriori dettagli sui rischi collegati all'utilizzo dei derivati (cfr. capitolo 6, «Fattori di rischio»). La Società riduce al minimo questi rischi mediante l'utilizzo di appropriate tecniche di risk management.

Sulla base dell'utilizzo previsto dei derivati, i comparti indicati nel capitolo 20, «Comparti» si qualificano come «OICVM semplici». Per la valutazione del rischio si applica l'approccio Commitment I. Per la distribuzione delle azioni in o dalla Svizzera è determinante, e farà testo in ogni caso, la versione in lingua tedesca del presente prospetto informativo.

20. Comparti

CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities

Politica di investimento

Il comparto mira a ottenere il massimo rendimento possibile, espresso in euro.

A tal fine, il comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della legge del 20 dicembre 2002 e conformemente al principio della ripartizione dei rischi, in azioni e altri titoli a contenuto azionario (certificati di partecipazione e certificati con diritto ai dividendi), compresi gli OICVM e gli altri OIC, in tutto il mondo e in qualsiasi valuta, indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato, dall'appartenenza settoriale o dall'ubicazione delle società emittenti. Ciò può comportare una concentrazione geografica, settoriale o relativamente alla capitalizzazione di mercato (nelle società large, mid o small cap).

Il comparto potrà inoltre investire in misura limitata (non superiore al 30 per cento del suo patrimonio complessivo), in tutto il mondo e in qualsiasi valuta, in obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant relativi a valori mobiliari e in obbligazioni con warrant azionari.

In deroga al limite stabilito nel punto 5) del capitolo 5, «Limiti per gli investimenti», il comparto può investire fino al 20 per cento del suo patrimonio netto complessivo in quote o azioni di altri OICVM e/o altri OIC conformemente al punto 1), lettera e), del capitolo 5, «Limiti per gli investimenti».

Nella misura ed entro i limiti indicati nel capitolo 5, «Limiti per gli investimenti», il comparto può, ai fini di un'efficiente gestione

del portafoglio, acquistare o vendere opzioni call e put su indici di borsa, vendere future su indici di borsa, nonché acquistare e vendere contratti future e opzioni su qualsiasi tipo di strumento finanziario. Al fine di proteggere il suo patrimonio dalle oscillazioni dei cambi, il comparto può inoltre effettuare operazioni a termine in cambi, vendere opzioni call e acquistare opzioni put su valute, nonché impegnarsi in vendite a termine in cambi o swap su valute.

Il comparto può altresì detenere in via accessoria attività liquide sotto forma di depositi a vista e a termine presso istituzioni finanziarie di prim'ordine e investimenti di mercato monetario non qualificabili come valori mobiliari e aventi scadenza non superiore a 12 mesi, in qualsiasi moneta convertibile, che, unitamente a tutti i titoli di debito fruttiferi di interessi ai sensi della direttiva del Consiglio 2003/48/CE, non possono superare il 40 per cento del patrimonio complessivo del comparto.

Profilo di rischio

Molto dinamico. Il comparto ha un elevato potenziale di crescita. Sono possibili brusche flessioni di prezzo in qualsiasi momento.

Profilo dell'investitore tipico

Il comparto è adeguato per investitori molto dinamici che attribuiscono importanza a un portafoglio azionario diversificato a livello internazionale.

Moneta di riferimento

La moneta di riferimento del comparto è l'euro.

Classi di azioni

Attualmente sono emesse le azioni delle classi «A» e «B». Le azioni delle classi «A» e «B» sono azioni a capitalizzazione disponibili unicamente in forma dematerializzata (senza la stampa dei certificati fisici). Per entrambe le classi di azioni, la moneta di emissione è l'euro.

Posizione minima

La posizione minima nelle azioni della classe «A» è pari a EUR 250.000, mentre la posizione minima di azioni della classe «B» è pari a EUR 10.000.

Prezzo iniziale di emissione

Il prezzo iniziale di emissione delle azioni delle classi «A» e «B» è pari a EUR 10, maggiorato delle commissioni di sottoscrizione applicabili e delle eventuali imposte. Dopo l'emissione iniziale, il prezzo di emissione viene calcolato come descritto di seguito.

Commissione di sottoscrizione e commissione di rimborso

La commissione di sottoscrizione massima per azioni delle classi «A» e «B» è pari al 2,00 per cento. Non sono addebitate commissioni di rimborso.

Londinium Ltd., Dublino non è autorizzata ad accettare importi relativi alle sottoscrizioni.

Commissione di gestione

La commissione di gestione massima calcolata mensilmente sul valore del patrimonio netto complessivo medio della corrispondente classe di azioni è pari all'1,35 per cento annuo per la classe di azioni «A» e all'1,75 per cento annuo per la classe di azioni «B». La commissione di gestione effettivamente addebitata è indicata nel bilancio annuale e nella relazione semestrale del corrispondente periodo.

CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink

Politica di investimento

Il comparto mira a ottenere il massimo rendimento possibile, espresso in euro, investendo in una selezione ampiamente diversificata di fondi basati su indici («Index Fund») e/o Exchange Traded Fund («ETF»). In deroga al limite stabilito nel punto 5) del capitolo 5, «Limiti per gli investimenti», il comparto investe sempre almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo in tutto il mondo in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC, conformemente al punto 1), lettera e), del capitolo 5, «Limiti per gli investimenti», che replicano un determinato indice azionario od obbligazionario.

Il patrimonio del comparto è investito, tenendo debito conto del principio della ripartizione dei rischi e nel rispetto del capitolo «Limiti per gli investimenti», nei suddetti tipi di fondi, che vengono scelti indipendentemente dalla loro concentrazione geografica, tematica o settoriale. È possibile che l'indipendenza nella selezione dei fondi target comporti una concentrazione nei segmenti dianzi descritti.

Il comparto può altresì detenere in via accessoria attività liquide, sotto forma di depositi a vista e a termine presso istituzioni finanziarie di prim'ordine o strumenti di mercato monetario non qualificabili come valori mobiliari e aventi scadenza non superiore a 12 mesi, in qualsiasi moneta convertibile, che, unitamente a tutti i titoli di debito fruttiferi di interessi ai sensi della direttiva del Consiglio 2003/48/CE, non possono superare il 40 per cento del patrimonio complessivo del comparto.

Il comparto può inoltre investire fino al 15 per cento del suo patrimonio complessivo in prodotti strutturati (certificati) su indici di prezzo di merci e materie prime, sufficientemente liquidi ed emessi da banche di prim'ordine. Tali prodotti strutturati dovranno essere strumenti regolati mediante pagamento di un differenziale in contanti, essere conformi all'art. 41 (1) della legge del 20 dicembre 2002 e in quanto tali essere valutati con regolarità e in modo documentato sulla base dell'ultimo prezzo di borsa disponibile o, qualora tale prezzo non rispecchi l'effettivo valore di mercato, in base al prezzo di acquisto indicato da un organismo di valutazione indipendente (market maker). I prodotti strutturati non devono essere soggetti all'effetto leva. Oltre al rispetto delle regole per la ripartizione dei rischi, anche la composizione degli indici di prezzo delle merci e delle materie prime deve essere sufficientemente diversificata.

Il comparto può utilizzare gli strumenti derivati solo per finalità di copertura dei rischi di cambio in conformità alle disposizioni indicate nel punto 3), lettera h) del capitolo 5, «Limiti per gli investimenti». Il comparto può inoltre acquistare opzioni put su indici di borsa ai fini della copertura del rischio di variazioni sfavorevoli dei prezzi, nel rispetto delle condizioni stabilite al punto 3), lettera e) del capitolo 5.

Profilo di rischio

Dinamico. A lungo termine, il comparto potrà beneficiare di ampi apprezzamenti sui mercati azionari mondiali, mentre nel breve periodo potrà essere esposto a perdite significative.

Profilo dell'investitore tipico

Il comparto è concepito per gli investitori alla ricerca di una esposizione molto diversificata verso i mercati azionari. Grazie all'investimento in vari fondi basati su indici ed ETF, l'investitore beneficerà delle competenze e delle capacità di un gran numero di gestori diversi. Vista la natura della politica di investimento, gli investitori devono essere disposti a impegnarsi su un orizzonte d'investimento a lungo termine.

Moneta di riferimento

La moneta di riferimento del comparto è l'euro.

Classi di azioni

Attualmente sono emesse le azioni delle classi «B», «R» e «I».

Le azioni di tutte le classi sono azioni a capitalizzazione disponibili unicamente in forma dematerializzata (senza la stampa dei certificati fisici). La moneta di emissione delle classi di azioni «B» e «I» è l'euro. Le monete di emissione delle classi «R» sono il franco svizzero («R-CHF») e il dollaro USA («R-USD»).

L'investimento minimo iniziale nelle azioni della classe «B» è pari a EUR 1.000. Gli investimenti successivi non devono essere inferiori a EUR 500.

L'investimento minimo iniziale nelle azioni della classe «R» è pari rispettivamente a CHF 1.000 o USD 1.000. Gli investimenti successivi non devono essere inferiori rispettivamente a CHF 500 o USD 500.

L'investimento minimo iniziale nelle azioni della classe «I» è pari a EUR 1.000.000. Gli investimenti successivi non devono essere inferiori a EUR 500.000.

Per le azioni delle classi «R-CHF» e «R-USD», il rischio di un generale deprezzamento della moneta di riferimento del comparto nei confronti della classe di azioni in moneta alternativa «R» è notevolmente ridotto grazie alla copertura del valore del patrimonio netto della rispettiva classe di azioni «R-CHF» e «R-

USD», calcolato nella moneta di riferimento del comparto, rispetto alla relativa moneta alternativa mediante operazioni a termine in cambi.

Di conseguenza, il rischio di cambio delle monete d'investimento (ad eccezione della moneta di riferimento del comparto) nei confronti della moneta alternativa della classe di azioni «R» non è coperto o è solo parzialmente coperto. L'andamento del valore del patrimonio netto delle classi di azioni in moneta alternativa è diverso da quello delle classi di azioni emesse nella moneta di riferimento del comparto.

Posizione minima

La posizione minima nelle azioni della classe «B» è pari a EUR 1.000.

La posizione minima nelle azioni di classe «R» è pari rispettivamente a CHF 1.000 o a USD 1.000.

La posizione minima nelle azioni della classe «I» è pari a EUR 1.000.000.

Commissione di sottoscrizione e commissione di rimborso

La commissione di sottoscrizione massima per le azioni delle classi «B» e «R» è pari al 5,00 per cento e quella per le azioni di classe «I» al 3,00 per cento. Non sono addebitate commissioni di rimborso.

Sottoscrizione delle azioni

In deroga al capitolo 4, «Investimenti in CS Invest (Lux) SICAV», sezione ii «Sottoscrizione delle azioni», le azioni possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno lavorativo bancario al valore del patrimonio netto per azione delle classi di azioni «B», «R» o «I» del comparto calcolato nella data di valutazione come descritto in precedenza (cfr. capitolo 7, «Valore del patrimonio netto») dopo la ricezione della richiesta di sottoscrizione (in base al metodo di calcolo descritto nel capitolo 7, «Valore del patrimonio netto»), maggiorato delle commissioni di sottoscrizione applicabili e delle eventuali imposte. Le richieste di sottoscrizione in forma scritta devono pervenire all'agente amministrativo, al distributore principale o un agente di distribuzione entro le 15.00 (ora Europa centrale) di due giorni lavorativi bancari prima della data di valutazione.

Le richieste di sottoscrizione pervenute dopo le ore 15.00 di un giorno lavorativo bancario si considerano come pervenute entro le ore 15.00 del primo giorno lavorativo bancario successivo.

Rimborso delle azioni

In deroga al capitolo 4, «Investimenti in CS Invest (Lux) SICAV», sezione iii «Rimborso di azioni», la Società rimborsa di norma le azioni in qualsiasi giorno lavorativo bancario al valore del patrimonio netto per azione delle classi «B», «R» e «I» del comparto calcolato nella data di valutazione come descritto in precedenza (cfr. capitolo 7, «Valore del patrimonio netto») dopo la ricezione della richiesta di rimborso (in base al metodo di calcolo descritto nel capitolo 7, «Valore del patrimonio netto»). Le richieste di rimborso in forma scritta devono pervenire all'agente amministrativo, al distributore principale o un agente di distribuzione entro le 15.00 (ora Europa centrale) due giorni lavorativi per le banche prima della data di valutazione.

Le richieste di rimborso pervenute dopo le ore 15.00 di un giorno lavorativo bancario si considerano come pervenute entro le ore 15.00 del primo giorno lavorativo bancario successivo.

Commissione di gestione

La commissione di gestione massima annuale per le azioni delle classi «B» e «R», calcolata sul valore del patrimonio netto medio giornaliero di tale classe di azioni e pagabile mensilmente, è pari allo 1,80 per cento annuo. La commissione di gestione effettivamente addebitata è indicata nel bilancio annuale e nella relazione semestrale del corrispondente periodo.

Oltre alle spese sostenute dalla Società per la gestione del comparto, una commissione di gestione viene dedotta indirettamente dal patrimonio del comparto relativamente ai fondi target in esso contenuti. La commissione di gestione cumulativa per le azioni delle classi «B» e «R» non può superare il 4,00 per cento. La commissione di gestione cumulativa per le azioni della classe «I» non può superare il 3,00 per cento.

Va altresì notato che, oltre alle spese dedotte dal patrimonio del comparto conformemente alle condizioni del presente prospetto informativo e dello statuto, vengono sostenuti costi per le

commissioni della banca depositaria, le spese di revisione contabile, le imposte e tutte le altre spese e commissioni sostenute dai fondi target, costi che possono pertanto comportare deduzioni multiple di spese della stessa natura.

le azioni di classe «A» e allo 0,90 per cento annuo per le azioni di classe «B». La commissione di gestione effettivamente addebitata è indicata nel bilancio annuale e nel relazione semestrale del corrispondente periodo.

CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Bonds

Politica d'investimento

L'obiettivo di questo comparto è ottenere un rendimento assoluto positivo in euro.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 41(1) della legge del 20 dicembre 2002 e nel rispetto di una ripartizione del rischio bilanciata, il comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio netto in strumenti di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti pubblici, privati e semiprivati con rating non inferiore a investment grade, in tutto il mondo e in qualsiasi moneta.

Il comparto può altresì investire fino al 25 per cento del suo patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili, note convertibili e obbligazioni con warrant.

Fino al 10 per cento del patrimonio complessivo del comparto può inoltre essere investito in azioni, altri strumenti azionari, certificati con diritto ai dividendi e titoli simili a contenuto azionario mediante esercizio di diritti od opzioni di conversione e sottoscrizione e warrant detenuti separatamente dalle obbligazioni con warrant.

Il comparto può detenere in via accessoria attività liquide sotto forma di depositi a termine e a vista con istituzioni finanziarie di prim'ordine e investimenti di mercato monetario non aventi le caratteristiche di valori mobiliari e con vita residua non superiore a 12 mesi, in qualsiasi moneta convertibile.

Il fondo può inoltre effettuare operazioni di future in cambi per finalità di copertura.

Profilo di rischio

Conservativo. In relazione all'investimento proposto del comparto in titoli a tasso fisso e variabile, la performance del comparto può in particolare essere influenzata da cambiamenti specifici relativi all'emittente e/o da cambiamenti nei mercati dei tassi d'interesse. La società di gestione e il consulente per gli investimenti cercano comunque di ridurre questi rischi mediante una diversificazione dinamica degli investimenti. Non può essere fornita alcuna assicurazione circa il fatto che il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva aumentino e che gli investitori ottengano in restituzione l'importo originariamente investito nel comparto.

Profilo dell'investitore tipico

Il comparto è adeguato per gli investitori che attribuiscono importanza a un rendimento elevato e continuo, con orizzonte d'investimento a medio termine.

Moneta di riferimento

La moneta di riferimento del comparto è l'euro.

Classi di azioni

Attualmente sono emesse azioni di classe «A» e «B». Le azioni delle classi «A» e «B» sono azioni a capitalizzazione emesse unicamente in forma dematerializzata (senza la stampa dei certificati fisici). Per entrambe le classi di azioni, la moneta di emissione è l'euro.

Posizione minima

La posizione minima è pari a EUR 250.000 per le azioni di classe «A» e a EUR 10.000 per le azioni di classe «B».

Commissione di sottoscrizione e di rimborso

La commissione di sottoscrizione massima per le azioni delle classi «A» e «B» è pari al 5,00 per cento. Non sono previste commissioni di rimborso.

Londinium Ltd., Dublino non è autorizzata ad accettare importi relativi alle sottoscrizioni.

Commissione di gestione

La commissione di gestione massima annuale, calcolata mensilmente sul valore medio giornaliero di tale classi di azioni della relativa classe di azioni, è pari allo 0,70 per cento annuo per